

RESOCONTO STENOGRAFICO

599.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG		PAG.
Missioni	80251	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	80251
Missioni valedoli nella seduta del 6 marzo 1991	80318	(Trasmissione dal Senato)	80318
Dichiarazione di urgenza di una pro- posta di legge:		Disegno di legge di conversione:	
PRESIDENTE	80252	(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto- legge)	80319
SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-de- stra nazionale</i>)	80252	Disegno di legge di conversione (Se- guito della discussione):	
Disegni di legge:		Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla crimi- naltà organizzata e di trasparenza	
(Annunzio)	80318		
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	80319		
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	80251		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PAG	PAG
e buon andamento dell'attività amministrativa (5367).	
PRESIDENTE . . . 80261, 80262, 80263, 80264, 80265, 80266, 80267, 80268, 80269, 80270, 80271, 80272, 80273, 80274, 80275, 80276, 80277, 80278	
ALAGNA EGIDIO (<i>gruppo PSI</i>), Relatore . . . 80271, 80273	
ANDREOTTI GIULIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> 80263	
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 80276	
GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubblicano</i>) 80269, 80274	
GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>gruppo DP</i>) 80266	
MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 80268, 80272, 80273	
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 80261, 80262, 80265, 80267, 80270, 80271, 80273	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo DC</i>) 80269, 80276	
ORLANDI NICOLETTA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 80270	
RIZZO ALDO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 80268	
RONCHI EDOARDO (<i>gruppo verde</i>) 80277	
RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 80271, 80273, 80275	
RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>) 80262, 80264	
TESSARI ALESSANDRO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 80264	
TRANTINO VINCENZO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 80277	
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375).	
PRESIDENTE . . . 80284, 80290, 80300, 80301, 80302, 80303, 80304, 80306, 80307, 80308, 80309, 80310, 80311, 80312, 80314	
BATTAGLIA PIETRO (<i>gruppo DC</i>) 80308	
CASINI CARLO (<i>gruppo DC</i>) 80308	
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 80305, 80307	
GUERZONI LUCIANO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 80309	
LABRIOLA SILVANO (<i>gruppo PSI</i>) 80304	
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 80290, 80303, 80305, 80306, 80310, 80312, 80313	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo DC</i>) 80302, 80309, 80313	
ROSSI DI MONTELEA LUIGI (<i>gruppo DC</i>) 80289, 80310	
RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 80300	
RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>) 80301, 80305, 80307	
TASSI CARLO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 80308	
TRANTINO VINCENZO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 80302, 80312	
VAIRO GAETANO (<i>gruppo DC</i>), Relatore 80299, 80310, 80312, 80314	
VIOLANTE LUCIANO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 80300	
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato) 80318	
(Annunzio) 80318	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 80319	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 80251	
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico (36) e concorrenti proposte di legge: TEODORI ed altri (416); TEODORI ed altri (4358).	
PRESIDENTE . . . 80252, 80256, 80257, 80258, 80259, 80260, 80261	
CALDERISI GIUSEPPE (<i>gruppo federalista europeo</i>) 80256	
CARRUS NINO (<i>gruppo DC</i>) 80260, 80261	
DEL PENNINO ANTONIO (<i>gruppo repubblicano</i>) 80254, 80261	
DI PRISCO ELISABETTA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 80258	
RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>) 80260	
SERRENTINO PIETRO (<i>gruppo liberale</i>) 80257	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PAG	PAG		
SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-de-</i> <i>stra nazionale</i>)	80259	MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista eu-</i> <i>ropeo</i>)	80281
Mozione, risoluzione, interpellanze e interrogazioni:		RECCHIA VINCENZO (<i>gruppo comunista-</i> <i>PDS</i>)	80281, 80282
(Annunzio)	80321	RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>)	80282
Commissione parlamentare per le que- stioni regionali:		TRANTINO VINCENZO (<i>gruppo MSI-destra</i> <i>nazionale</i>)	80283
(Sostituzione di un deputato compo-		Per lo svolgimento di una interpel- lanza:	
nente)	80319	PRESIDENTE	80278
Convalida di deputati	80279	ANDREOTTI GIULIO, <i>Presidente del Consi-</i> <i>glio dei ministri</i>	80278
Corte dei conti:		LABRIOLA SILVANO (<i>gruppo PSI</i>)	80278
(Trasmissione di un documento) . . .	80320	Presidente del Consiglio dei ministri:	
Documenti ministeriali:		(Trasmissione di documento)	80320
(Trasmissione)	80320	Sindacato ispettivo:	
Domanda di autorizzazione a proce- dere in giudizio:		(Trasformazione di documenti)	80321
(Annunzio)	80319	Votazioni nominali	80260, 80261, 80264, 80272, 80273, 80274, 80276, 80278, 80303, 80305, 80306, 80314
Inversione dell'ordine del giorno:		Votazioni segrete	80264, 80266
PRESIDENTE	80280, 80281, 80282, 80283, 80284	Ordine del giorno della seduta di do- mani	80315
CARRUS NINO (<i>gruppo DC</i>)	80280		
GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubbli-</i> <i>cano</i>)	80283		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

La seduta comincia alle 9,35.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Piero Angelini, Babbini, De Carolis, Foti, Bruno Orsini, Rebullà e Sacconi sono in missione a decorere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventuno come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla IX Commissione (Trasporti):

«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antin-

cendi negli aeroporti» (5383) *(con parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione);*

S. 2412 — «Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» *(approvato dalla VIII Commissione del Senato) (5491) (con parere della I, della II, della III, della V e della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).*

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali la XI Commissione permanente (Lavoro), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 868 — «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi» (*approvato dal Senato*); LABRIOLA ed altri: «Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali» e D'AMATO LUIGI ed altri: «Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa sanitari e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate» (4253-2854-3511) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

SERVELLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forniture effettuate dall'Italia al Governo dell'Iraq e sull'efficienza dei controlli ministeriali nella concessione delle licenze» (5442).

A norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, sulla richiesta di urgenza potranno prendere la parola, ove ne facciano richiesta, un oratore a favore ed uno contro, nonché il Governo.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Presidente, ho già parlato di questa proposta in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo, sostenendone l'urgenza, atteso che il Senato ha già provveduto con propria autonoma decisione alla costituzione di una Commis-

sione monocamerale sullo stesso argomento.

La questione è di grande rilevanza, non solo politica, in dipendenza anche dei fatti del Golfo e di tutto quanto ha preceduto gli eventi concernenti l'Iraq.

Ritengo che l'istituzione di una Commissione monocamerale non sia sufficiente. Ho chiesto pertanto la dichiarazione di urgenza della mia proposta di legge affinché, affrontando il merito della questione, si possa stabilire se procedere o meno alla costituzione di una Commissione bicamerale. Credo che nessuno possa negare l'opportunità di un'urgente discussione del provvedimento, per giungere ad una decisione finale in materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge n. 5442.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità sanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico (36); e delle concorrenti proposte di legge Teodori ed altri (416) e Teodori ed altri (4358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità sanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico; e delle concorrenti proposte di legge Teodori ed altri e Teodori ed altri.

Ricordo che nella seduta del 2 ottobre 1990 è stata annunciata, nel corso della discussione sulle linee generali, la presen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

tazione di tre questioni sospensive, rispettivamente da parte dei deputati Del Pennino ed altri, Valensise ed altri e Bonino ed altri, la cui votazione è stata poi rinviata ad altra seduta.

Tali questioni sospensive, per altro, indicavano quale scadenza l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato per il 1991 e devono quindi alla data odierna, considerarsi superate.

Sono state successivamente presentate le seguenti nuove questioni sospensive sulle quali, a norma del comma 5 dell'articolo 40 del regolamento, avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi:

«La Camera

considerato che la proposta di legge n. 36 nel testo della Commissione è del tutto priva dell'articolo relativo alla quantificazione della spesa e della relativa copertura, essendo l'articolo 5 della proposta iniziale stato soppresso in Commissione, pur a fronte di oneri assolutamente certi (fra cui lo stanziamento di 50 miliardi previsto, per esempio, dal comma 3 dell'articolo 4);

considerato che la stessa relazione scritta che accompagna il testo della Commissione si conclude con l'affermazione che la «copertura dovrà essere più opportunamente valutata anche alla luce dei nuovi documenti di bilancio»;

considerato altresì che tale affermazione veniva formulata nell'ottobre del 1989 e che da allora sono state approvate ben due diverse leggi finanziarie e i bilanci di previsione ad esse relativi (anni 1990 e 1991) e che in particolare nella tabella A della legge finanziaria 1991 («indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente») per il triennio 1991, 1992 e 1993 non esiste accantonamento alcuno relativo al provvedimento di cui si ipotizza l'esame;

considerato che, al contrario, nella legge finanziaria 1987 uno stanziamento del genere esisteva alla voce «amministrazioni diverse — misure di sostegno delle asso-

ciazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» e che, pertanto, la mancata previsione da parte del Parlamento di un analogo accantonamento nei documenti finanziari in vigore rappresentata una scelta precisa;

sospende l'esame della proposta di legge n. 36 fino a quando il Parlamento non abbia approvato apposito accantonamento nella prossima legge finanziaria 1992 o in legge finanziaria successiva.

«Del Pennino, Ermelli Cupelli, Gorgoni, Grillo Salvatore, Martino, Bruni Giovanni, Medri, Pellicanò, Ravaglia, Poggiolini, Santoro».

«La Camera,

considerato che la proposta di legge n. 36 manca di qualsiasi disposizione relativa alla quantificazione e alla copertura della spesa da esso prevista (fra cui certamente la spesa di 50 miliardi stabilita nell'articolo 4, terzo comma) e che la relazione che accompagna la proposta di legge approvata dalla Commissione afferma che «la copertura dovrà essere più opportunamente valutata anche alla luce dei nuovi documenti di bilancio»;

considerato che a fronte di tale affermazione risalente al mese di ottobre 1989, nella tabella A della legge finanziaria 1991, contenente le voci del fondo speciale di parte corrente per gli anni 1991-1992-1993 non è stato incluso alcun accantonamento per la presente proposta di legge (mentre nella legge finanziaria 1987 esisteva uno specifico accantonamento, sicché la sua mancanza nell'ultima legge finanziaria non può non considerarsi una precisa scelta del Parlamento);

sospende l'esame della proposta di legge n. 36 fino a quando il Parlamento non abbia disposto un apposito accantonamento nella prossima legge finanziaria».

«Calderisi, Mellini, Cicciomesere, Tessari, Bonino, Negri, Battistuzzi, Serrentino, Biondi, Bastianini».

La Camera,

considerato che la proposta di legge n. 36, nel testo approvato dalla Commissione, prevede detrazioni dall'imponibile a favore di chi abbia elargito sovvenzioni agli enti e associazioni presi in considerazione dalla proposta stessa;

rilevato che ciò comporterebbe un notevole aggravio nei confronti delle strutture amministrative del Ministero delle finanze, che dovrebbero provvedere a una miriade di verifiche dai contenuti prettamente burocratici;

premessi che l'amministrazione finanziaria, già notevolmente gravata dalle proprie funzioni, allo stato attuale non potrebbe utilmente farsi carico degli ulteriori adempimenti previsti dal provvedimento in esame; considerato, altresì, che è stato approvato dal Senato ed è in corso di esame alla Camera un progetto di legge concernente la riforma dell'amministrazione finanziaria;

sospende l'esame della proposta di legge n. 36 fino a quando il Parlamento non abbia approvato la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

«Battistuzzi, Serrentino, Altissimo, Bastianini, Biondi, Costa Raffaele, Calderisi, Mellini, Bonino, Tessari».

Avverto che, essendo stata chiesta sulle questioni sospensive la votazione nominale che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi è davvero facile motivare la richiesta di sospensiva avanzata dai deputati del gruppo repubblicano con il richiamo alla mancata copertura della spesa che la proposta di legge

Bassanini per il sostegno dell'associazionismo comporta.

È davvero facile perché le motivazioni della nostra questione sospensiva non si fondano solo sul testo della proposta di legge, che non contiene alcuna norma di copertura, ma sono anche illustrate nella relazione dell'onorevole Soddu che accompagna il testo del provvedimento.

Dice infatti l'onorevole Soddu: «La Commissione, dopo aver accolto taluni emendamenti di carattere tecnico, ha ritenuto, in conseguenza delle notevoli modificazioni introdotte, non più congrua la valutazione della copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della legge, respingendo conseguentemente la norma relativa contenuta nell'articolo 5, con la precisazione del presidente della Commissione, condivisa dal relatore, che a tale voto contrario non può attribuirsi il significato di un giudizio negativo sul complesso del provvedimento, pur essendo certamente necessaria una ridefinizione degli oneri ad esso collegati.

In tal senso, allorché il provvedimento giungerà concretamente alla discussione in Assemblea, la copertura dovrà essere più opportunamente valutata anche alla luce dei nuovi documenti di bilancio».

Oggi, nel momento in cui riprende in Assemblea l'esame della proposta di legge, la più attenta valutazione della copertura mi sembra l'araba fenice perché ogni riferimento al provvedimento è scomparso dalla legge finanziaria 1991, così come manca qualsiasi indicazione al riguardo da parte dei sostenitori della proposta; non esiste né una valutazione o un'indicazione da parte della Commissione bilancio, e neppure una quantificazione reale degli oneri che la proposta di legge comporterà. Mi sembra quindi che continuare nella discussione di questo provvedimento dimostri una pervicacia degna di miglior causa, che francamente non capisco, da parte dell'ampia coalizione di forze che sostiene tale iniziativa legislativa.

Dato che le norme regolamentari limitano il tempo a nostra disposizione nella discussione sulle linee generali e che questa probabilmente si svolgerà in

un'aula più deserta di quella in cui sto parlando in questo momento, mi sia consentito cogliere l'occasione dell'illustrazione della richiesta di sospensiva, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, per svolgere alcune considerazioni che sorreggono la nostra convinzione sull'inopportunità di portare avanti l'iter legislativo di questa proposta di legge.

Al di là delle argomentazioni che nella discussione generale sono state già adottate dai colleghi Gorgoni, Grillo e Ravaglia, a sostegno della nostra posizione, vorrei fare specifico riferimento a quanto contenuto nella relazione del collega Soddu; una relazione che rivela certamente imbarazzo e mancanza di convinzione nel sostenere questo testo e che, applicando ad essa un aggettivo che si adopera per certe sentenze, potremmo definire una relazione suicida.

Infatti, a pagina 2 della relazione, l'onorevole Soddu solleva, sia pure in termini dubitativi, un problema: che questo provvedimento possa comportare «forme di ingerenze e di controlli della pubblica amministrazione tali da ledere in qualche misura la piena autonomia delle organizzazioni e ridurre la loro forza dialettica, se non proprio contestativa, nei confronti dell'apparato più propriamente politico costituito da partiti, istituzioni rappresentative, Governo e pubblica amministrazione». Vorrei ricordare che questa posizione era stata sviluppata in Commissione dal nostro compianto collega, onorevole Firpo, e poi dallo stesso relatore. Si verrebbe in tal modo ad inficiare uno dei punti cardine sui quali il collega Bassanini e gli altri promotori di questo testo si sono basati per motivare l'opportunità di approvare il provvedimento: quello di garantire alle libere forme di associazionismo e consentire il dispiegarsi di realtà più complesse ed articolate rispetto a quelle dei partiti nella società italiana. È lo stesso relatore di maggioranza che rimette in dubbio questo punto e in discussione l'opportunità di una misura che tende non ad incentivare l'associazionismo spontaneo, ma ad imporre vincoli e controlli da parte dello Stato. L'imposizione di tali vincoli è

un'imposizione non casuale, ma è legata alla logica di questo provvedimento che non ha nulla a che vedere con il sostegno all'associazionismo libero, ma che rappresenta in realtà una forma di finanziamento surrettizio ai partiti.

Lo stesso onorevole Soddu ha indirettamente riconosciuto nella sua relazione questo fatto quando ha sostenuto che «il richiamo al finanziamento dei partiti, se sviluppato coerentemente, avrebbe portato ad esplorare altre forme di finanziamento svincolate da tutta una serie di oneri e di controlli contenuti nelle proposte».

Ribadisco pertanto che questa non è altro che una forma indiretta e surrettizia di finanziamento ai partiti, che le forze politiche di massa realizzano attraverso questo tipo di aiuti non ad associazioni libere e spontanee, ma a quelle che, attraverso le organizzazioni parallele — come ad esempio le ACLI o l'ARCI —, rappresentano un altro dei canali di comunicazione che i partiti hanno nei confronti della società.

Se le cose stanno così — e stanno così — un'operazione di questo genere è immorale!

E mi dispiace rilevare che il collega Bassanini abbia apposto la propria firma a un tipo di operazione così profondamente immorale. È infatti immorale affrontare questo problema senza collegarlo ad un discorso più generale sui controlli sul sistema dei finanziamenti pubblici ai partiti. In realtà, con il provvedimento in discussione, si consentirà l'utilizzazione di una serie di risorse pubbliche per alcune attività parapolitiche, senza imporre quei vincoli e quei controlli che, qualunque adeguamento della legge sul finanziamento pubblico dei partiti — come è unanimemente riconosciuto — oggi dovrebbe comportare.

Ma non vi è soltanto questo carattere immorale dell'operazione, vi sono anche altre questioni. Vi è il fatto, ad esempio, che un provvedimento di questo genere sia giunto all'esame della Commissione — come ho avuto già modo di rilevare nel corso della discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dal collega Battistuzzi — assieme ad un'altra proposta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

tutt'altrettanto diversa del collega Teodori e dei colleghi del gruppo federalista europeo. Quest'ultima prevedeva una riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa 3 mila associazioni, organismi ed enti vari. Ebbene, questa proposta si è persa per strada e l'opera di potatura di questi rami attraverso i quali si disperde la spesa pubblica è scomparsa. Sono rimasti i contributi previsti dal bilancio dello Stato a favore di queste associazioni e si è aggiunta inoltre la possibilità di finanziamenti indiretti attraverso la deducibilità ai fini fiscali dell'importo, fino a 2 milioni di lire, dei contributi erogati a favore delle associazioni.

Si tratta quindi di un'operazione che si muove in senso contraddittorio e contrario a quelle che erano state le intenzioni almeno di una delle due parti politiche proponenti.

Con l'approvazione di questo provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione, le proposte di legge dei colleghi Teodori ed altri verranno assorbite e quindi si perderà un'altra occasione per mettere un po' d'ordine nella spesa pubblica del nostro paese.

Sono queste, signor Presidente, le ragioni che sostanziano la nostra proposta di sospensiva e che ci hanno indotto a presentare una richiesta che non ha il senso di operare una dilazione *sine die* ma quello di richiamare la responsabilità del Parlamento in materia di spesa pubblica, quella responsabilità che tutti rivendichiamo e di cui ci riempiamo la bocca. Intendiamo infatti consentire che la proposta sia esaminata solo quando gli strumenti rappresentati dal nuovo bilancio e dalla nuova legge finanziaria permetteranno di collocarla in un quadro quantitativamente definito e con una copertura individuata nell'ambito più generale del governo della finanza pubblica.

Approvare oggi il testo della proposta di legge dell'onorevole Bassanini nella sua attuale formulazione rappresenterebbe un altro colpo di piccone che la Camera infliggerebbe al sistema della finanza pubblica del nostro paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Calderisi ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, le motivazioni della questione sospensiva che abbiamo presentato sono di una evidenza assoluta e sono le stesse che ha testé ricordato il collega Del Pennino.

Si tratta innanzitutto della mancanza di una qualsiasi norma di copertura finanziaria del provvedimento, sia per quanto riguarda la spesa quantificata (come avviene all'articolo 4, terzo comma, che contempla un esborso di 50 miliardi), sia per ciò che concerne la molto più ingente spesa non quantificata. Manca poi nella legge finanziaria qualsiasi riferimento a questa proposta di legge.

Voglio ricordare un fatto quanto mai significativo: nei documenti di bilancio degli anni passati esisteva un accantonamento, sicuramente insufficiente, su questa materia, che nella legge finanziaria relativa a quest'anno è sparito. Credo quindi corrisponda ad una precisa volontà del Parlamento il fatto di non aver previsto una spesa per la copertura del provvedimento. Pertanto, la richiesta di sospendere l'esame della proposta di legge almeno finché la legge finanziaria non abbia diversamente disposto in tema di copertura ci sembra una conseguenza inevitabile.

Dato il pochissimo tempo a disposizione (si tratta di 11 minuti) dovuto al contingentamento e visto che dovremo intervenire ancora nell'ambito della discussione generale, voglio ricordare molto brevemente che la strada da noi indicata era del tutto diversa. Il collega Teodori, in particolare, aveva presentato due proposte di legge in materia che si fondavano su puntuali referiti della Corte dei conti, i quali documentavano quale pioggia di finanziamenti — in base a leggi e molto spesso al di fuori di qualsiasi previsione normativa — sia stata erogata ad una miriade incontrollata di enti, organismi ed associazioni con una dilatazione della spesa pubblica e con connotazioni assistenzialistiche e clientelari mostruose, così come documentato — lo ripeto — dalla Corte dei conti.

In base a questi referti della Corte dei conti, avevamo proposto di ridurre la spesa pubblica di oltre 1.200 miliardi, rivedendo radicalmente i criteri di erogazione dei contributi ad una miriade di enti dai nomi fantasiosi. Per motivi di tempo, non sto qui a ricordare un elenco che potrebbe riempire trenta pagine; del resto in proposito avete la possibilità di consultare gli atti. Molto spesso vi è addirittura da chiedersi se si tratti di associazioni esistenti.

Comunque, non si segue questa strada, non si vogliono rivedere i criteri adottati e si aggiunge nuova spesa pubblica a quella già esistente con meccanismi incontrollabili.

Non siamo assolutamente d'accordo su questa linea sia per motivazioni di carattere economico sia sulla base di argomentazioni generali. Infatti, siamo contrari ad una visione del «tutto Stato» e della «parastatalizzazione» di ogni segmento della società civile. Chiariamo bene: riteniamo che la ricchezza delle iniziative culturali e sociali che si esprime attraverso enti, associazioni ed organizzazioni di diverso tipo costituisce certamente un bene da difendere in una società libera e aperta; tuttavia, crediamo che debba sussistere una condizione e, cioè, che tale ricchezza sia autentica, che viva ed operi grazie alle energie ed al sostegno anche finanziario che porzioni di cittadini sono disponibili a manifestare concretamente.

Come è stato ricordato, il provvedimento in discussione tende a realizzare anche una surrettizia forma di finanziamento ai partiti politici. Riteniamo che la strada da seguire debba essere invece del tutto diversa: lo Stato dovrebbe supportare le forme associative attraverso l'erogazione di servizi da mettere a disposizione delle stesse. Da parte nostra siamo favorevoli ad un meccanismo di esenzioni fiscali indirizzato ai soli partiti, in luogo del finanziamento pubblico; potrebbe trattarsi di un valido meccanismo alternativo destinato ad un numero limitatissimo di soggetti, i partiti politici, in luogo — lo sottolineo — dei già previsti finanziamenti pubblici. Ma tale meccanismo non dovrebbe certo essere esteso ad una quantità incontrollata ed incontrollabile di enti ed associazioni, che tenderebbero così a proliferare senza limiti.

Sono state espresse dai colleghi liberali e da noi stessi altre motivazioni riguardanti il versante dell'amministrazione finanziaria. Quest'ultima, senza ancora essere stata riformata, verrebbe gravata sulla base di questo provvedimento di una notevolissima serie di incombenze. Ritengo che si tratti di una ragione aggiuntiva per sospendere l'esame delle proposte di legge in discussione. Ciò dovrebbe valere fino a quando l'amministrazione finanziaria — sappiamo bene quanto gravata già attualmente dalle proprie funzioni — non sia posta in condizione di far fronte a tutte le incombenze che una simile disciplina caricherebbe su una struttura già disastrosa. Se proprio si sceglierà di percorrere questa strada, che almeno ciò avvenga dopo aver realizzato un'adeguata riforma.

Sulla base di tali motivazioni, già ripetutamente espresse in quest'aula, interverremo anche nei pochi minuti che ci restano a disposizione in sede di discussione sulle linee generali. Comunque riteniamo di assoluta evidenza le ragioni illustrate, sulla base delle quali sosteniamo la richiesta di sospensione da noi presentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Serrentino ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Battistuzzi, di cui è confermatario.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i liberali hanno un'opinione critica nei confronti del provvedimento in esame e hanno già espresso il loro convinto punto di vista presentando a suo tempo una questione pregiudiziale di merito, affinché la proposta di legge in discussione non proseguisse il suo iter parlamentare.

In sede di illustrazione di tale pregiudiziale abbiamo indicato con la massima chiarezza le ragioni per le quali ritenevamo inopportuno che si proseguisse l'esame del provvedimento. Respinta tale pregiudiziale, insieme a quelle di costituzionalità presentate da colleghi di altre

parti politiche, i liberali si vedono costretti a ripiegare oggi su una sospensiva, per altri fondati motivi, dei quali almeno due sono della massima importanza.

Il primo di questi motivi, a nostro avviso fondamentale e che è oggetto specifico di altre sospensive, consiste nel fatto che per il provvedimento in esame, privo fino a questo momento della necessaria copertura finanziaria, non è stato previsto alcun accantonamento nella legge finanziaria per il 1991, per cui è indispensabile attendere, per avallarlo, che il Parlamento approvi un apposito accantonamento nella prossima legge finanziaria, quella per il 1992.

Il secondo motivo di perplessità costituisce invece l'oggetto della nostra sospensiva; ed è un motivo che sotto il profilo dell'attuabilità della normativa che si andrebbe ad approvare non è meno importante del primo.

Crediamo che non si possa mettere in dubbio l'incapacità delle strutture e dei servizi dell'amministrazione finanziaria, così come risultano organizzati allo stato attuale, di farsi carico degli ulteriori adempimenti previsti dalla presente proposta di legge. Questa, infatti, prevedendo detrazioni dell'imponibile a favore di chi abbia elargito sovvenzioni ad enti o ad associazioni di varia natura, comporterebbe un notevole aggravio di lavoro nei confronti degli apparati del Ministero delle finanze, che verrebbero chiamati a provvedere alle verifiche dei contenuti prettamente burocratici.

Ebbene, tutti sappiamo che gli attuali apparati dell'amministrazione finanziaria non riescono nemmeno ad arginare, non diciamo ad eliminare, il gravissimo fenomeno dell'evasione fiscale.

Ciò premesso, non può non essere tenuto presente il fatto che è in corso di esame alla Camera un progetto di legge già approvato dal Senato, concernente proprio la riforma dell'amministrazione finanziaria; credo che se ne stia occupando attualmente in sede referente la I Commissione.

Questa riforma, il cui iter è a buon punto, tende a creare condizioni utili af-

finché lo Stato possa regolare i rapporti con i contribuenti secondo criteri di efficienza e chiarezza, in sintonia con quanto vige negli altri paesi della CEE. Prevede inoltre l'attuazione di criteri strutturali moderni e trasparenti fondati sull'accorpamento di funzioni omogenee, sul decentramento, sulla flessibilità e sull'autonomia delle strutture. Quindi presto potrebbe essere approvata una buona riforma dell'amministrazione finanziaria, capace di sopperire alle attuali e future esigenze in una visione europeista.

Se così stanno le cose, siamo perfettamente convinti, per ragioni di coerenza e per l'attuabilità amministrativa delle leggi che il Parlamento vara, che debba essere sospeso l'esame del provvedimento in discussione, almeno fino a quando il Parlamento non avrà approvato la riforma dell'amministrazione finanziaria, affinché le già scarse potenzialità attuali della medesima non aggravino l'incapacità di colpire le varie forme di evasione fiscale. A ciò tende la questione sospensiva che abbiamo presentato e che ci auguriamo venga approvata dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Prisco. Ne ha facoltà.

ELISABETTA DI PRISCO. Signor Presidente, vorrei innanzitutto sgombrare il campo dall'argomentazione relativa alla mancanza di copertura finanziaria del provvedimento.

Sembra quasi di parlare con persone diverse rispetto a quelle che hanno discusso il disegno di legge finanziaria. Ricordo infatti che in quella occasione si decise che sarebbe stato possibile trovare copertura finanziaria riducendo altri accantonamenti del fondo globale. A tale proposito il nostro gruppo ha proposto di attingere alla voce relativa ai centri di assistenza fiscale, alla quale la stessa maggioranza è ricorsa più volte e che prevede uno stanziamento di 200 miliardi.

Il secondo motivo per cui giudico pretestuosa la questione della copertura finanziaria è che fu proprio la maggioranza ad eliminare in sede di Commissione il mec-

canismo di finanziamento previsto nella proposta di legge Bassanini. Nell'avviare la discussione sulle proposte di legge relative all'associazionismo dichiarammo che, se fosse stato possibile iniziare realmente l'iter del provvedimento, avremmo avanzato altre proposte che si muovevano in tale direzione.

Pertanto, signor Presidente, tolto il velo, il motivo di queste questioni sospensive appare chiaro: non si vuole rompere, come in realtà si intende fare con questa legge, la catena di ricatti che spesso costringe le associazioni nei rapporti con i partiti. Infatti lo spirito della proposta di legge Bassanini è l'esatto contrario di quanto in quest'aula hanno sostenuto i colleghi Del Pennino e Calderisi. Non si tratta di una forma di finanziamento surrettizia ai partiti, né di una incentivazione all'associazionismo incontrollato; si intende garantire una forma di autonomia al mondo associazionistico che organizza più di 7 milioni di persone, collegando direttamente le associazioni ai loro protagonisti: i cittadini e le cittadine che vi militano. Questa è la straordinaria novità della proposta di legge Bassanini.

Il fatto che il Parlamento impedisca la discussione del provvedimento ormai da mesi con un pretesto non è costruttivo nemmeno al fine di rendere evidenti le proposte che i vari partiti nel merito sono disponibili a portare avanti.

Pertanto invito i colleghi a votare contro questa pretestuosa richiesta di sospensiva per avviare invece l'iter del provvedimento, discutendo nel merito (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, desidero solo sottolineare un aspetto politico della questione poiché è veramente sconcertante che la Camera dei deputati, impegnata ad elaborare e varare leggi di grande rilievo politico, sociale e giuridico — si tratta dei provvedimenti all'ordine del giorno non solo dell'Assemblea ma anche delle Commissioni giustizia,

affari costituzionali ed altre — si trovi convocata per la terza volta a discutere le proposte di legge relative ad una materia quanto meno controversa come quella dell'associazionismo. Infatti per due legislature (la precedente e quella in corso) si sono verificati nell'ambito delle Commissioni competenti contrasti e approfonditi confronti.

Sulla base di tali confronti la formulazione originaria ha subito una prima modifica. Tuttavia, anche nell'attuale stesura il provvedimento in esame continua a comportare implicazioni di ordine finanziario, poiché con esso si intende legittimare dal punto di vista giuridico-istituzionale una fungaia di enti che aspirano, in sostanza, ad essere finanziati. Questa è la morale.

Signor Presidente, a nostro avviso, la finanza pubblica è allo sfascio e fa registrare un rosso sempre più rosso; ma nonostante ciò, si creano nuove forme di finanziamento surrettizio dei partiti, anche se la collega del PDS, intervenuta prima di me, è di diverso avviso.

Ebbene, in presenza di tale realtà, il nostro consesso sembra comportarsi come una sorta di assemblea di Bisanzio, che mostra di ignorare il bilancio dello Stato e la realtà degli enti interessati dal provvedimento in esame, tenuto conto che è già in atto un finanziamento ad opera di enti pubblici (mi riferisco alla Presidenza del Consiglio, ai comuni ed alle regioni, ed esempio) a vantaggio di una fungaia, di una selva selvaggia di enti e sottoenti che meriterebbero ben altro destino e ben altra considerazione.

Per tali motivi, signor Presidente, il nostro gruppo ha presentato in passato questioni pregiudiziali di costituzionalità e sospensive: queste ultime però sono decadute perché la legge finanziaria nel frattempo è stata varata.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole sulle questioni sospensive oggi in esame. Ma nessuno si faccia illusioni: o questo provvedimento torna nelle Commissioni competenti o il Parlamento sarà inchiodato per mesi a discuterlo, essendo stato già presentato qualche migliaio di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

emendamenti. Per altro, le stesse considerazioni sono state da me avanzate in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, ma nessuno se ne vuol rendere conto. È già chiaro che le cose procederanno in tal modo fino a quando non ci si vorrà assumere la responsabilità di riflettere in proposito e di sottoporre nuovamente il provvedimento in esame all'attenzione della Commissione competente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, intervengo per esporre il punto di vista del gruppo verde circa le questioni sospensive presentate in relazione a proposte di legge che dovrebbero sostenere l'associazionismo nel nostro paese.

A mio avviso si tratta di una forma rinnovata di partecipazione della società civile all'azione collettiva: l'associazionismo è infatti uno degli strumenti per superare gli antichi mali della nostra Repubblica, la partitocrazia. Una disciplina in materia può consentire ai cittadini di associarsi per singoli motivi o per finalità collettive: per intervenire nel settore dell'educazione o a favore dei ceti disagiati, per la tutela dell'ambiente o per migliorare la qualità della vita, raggiungendo così nuovi *standards* di salute pubblica (magari utilizzando strumenti di controllo che operino nell'ambito delle istituzioni pubbliche).

A nostro avviso l'associazionismo può risultare una via maestra non solo per rinnovare la democrazia, ma anche per indurre le sedi politiche ad occuparsi dei veri, quotidiani problemi dei cittadini: la salute, l'ambiente, la qualità della vita nei centri urbani, i servizi sociali, particolarmente carenti nel nostro paese.

Per noi l'associazionismo può fornire alla società civile la possibilità di dar vita ad autonome espressioni.

Ma ciò nonostante non condividiamo appieno le proposte di legge che sono state presentate in materia di associazionismo, perché a nostro avviso esse rappresentano un modo per redistribuire i finanziamenti pubblici e, in taluni casi, per tentare la

pubblicizzazione delle associazioni che dovrebbero comunque conservare un loro *status* autonomo.

Con questo non voglio certo dire che le associazioni devono ricorrere agli articoli del codice civile per affermare la propria esistenza; ma riteniamo che un'azione di sostegno da parte delle istituzioni sia comunque necessaria.

La via maestra che noi indichiamo è quella dei servizi. E il nostro gruppo si sforza di redistribuire ad associazioni ed enti di ricerca quanto prende dallo Stato come finanziamento pubblico. Riteniamo che la possibilità di accedere ai servizi potrebbe enormemente facilitare la vita delle associazioni senza incorrere nel pericolo della burocratizzazione e statalizzazione.

Crediamo per questo ingiustificato un voto dell'Assemblea che blocchi l'iter della discussione di queste proposte di legge. Ecco perché voteremo contro le questioni sospensive che sono state presentate, pur se poi interverremo nel merito dei singoli articoli. Credo che su questo argomento le forze politiche di maggioranza e di opposizione troveranno un terreno fertile per rafforzare l'associazionismo, evitando i pericoli — lo ripeto — dello statalismo e della burocrazia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, chiedo all'onorevole Carrus se insista sulla richiesta di votazione nominale.

NINO CARRUS. A nome del gruppo della DC, insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni sospensive presentate dagli onorevoli Del Pennino ed altri, Calderisi ed altri e Battistuzzi ed altri.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

FRANCESCO SERVELLO. Che cosa aspettiamo, Presidente? È una questione molto importante quella cui fa riferimento la votazione!

GIUSEPPE CALDERISI. Che facciamo, Presidente?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

**La seduta, sospesa alle 10,30,
è ripresa alle 11,35.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere nuovamente alla votazione delle questioni sospensive per la quale è precedentemente mancato il numero legale.

NINO CARRUS. Signor Presidente, a nome del gruppo della DC, ritiro la richiesta di votazione nominale sulle questioni sospensive.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Carrus.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, avanzo la richiesta di votazione nominale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni sospensive presentate dagli onorevoli Del Pennino ed altri, Calderisi ed altri e Battistuzzi ed altri.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	370
Votanti	368
Astenuti	2
Maggioranza	185
Hanno votato sì	34
Hanno votato no	334

(*La Camera respinge*).

SALVATORE GRILLO. È un voto a favore del bilancio dello Stato!

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri sono proseguite le votazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, fino all'articolo aggiuntivo Cecchetto Coco 7.01.

Dobbiamo pertanto passare alla votazione degli identici emendamenti Macerattini 8.1 e Mellini 8.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente del Consiglio, io ricordo che in occasione di un dibattito — credo di notevole rilevanza —

ella ebbe la compiacenza di prestare attenzione ad un mio intervento sui problemi della giustizia e sul fallimento della giustizia dell'emergenza, quel fallimento che oggi cerca alibi e trova coperture in provvedimenti che, sia pure con provenienza diversa dagli atti che hanno caratterizzato l'attività del partito dell'emergenza in un certo periodo, tuttavia si collocano in un certo modo.

In quella occasione, signor Presidente del Consiglio, nella sua replica lei ebbe la bontà di fare riferimento a tesi da me formulate e di parlare di quello che il sottoscritto definisce — così ella si esprime — il «pentipartito», il partito dei pentiti, che è la migliore espressione del partito dell'emergenza. Quel partito dei pentiti, con i loro sollecitatori e sostenitori, è lo stesso partito dell'emergenza che ha portato la nostra giustizia, il nostro ordine pubblico allo sfascio.

Oggi, signor Presidente del Consiglio, mentre date copertura al «pentipartito», al partito dell'emergenza — assumendovi, tra l'altro, responsabilità che non vi competono, se non per aver consentito che certi gruppi di potere imponessero queste strategie sbagliate — sollecitate l'approvazione di un provvedimento di legge che prevede premi per i pentiti.

Eppure abbiamo avuto la dimostrazione chiara che la giustizia a base di pentiti finisce con il creare situazioni di inconcludenza, favorisce il meccanismo dei maxiprocessi e rappresenta la tipica espressione dell'ingiustizia, esponendo a pericoli l'opinione pubblica e favorendo il proliferare dei «casi Tortora», oltre a costituire la base per una strategia perdente nella lotta contro la criminalità.

Si vuole introdurre una norma che prevede sconti di pena sensibilissimi per quanti hanno sporcato la giustizia nel nostro paese. In questo modo si consente che assassini cinici possano usufruire di sconti inconcepibili! Si fa una legge-premio per quei pentiti che hanno accusato parlamentari nostri colleghi, che hanno accusato Enzo Tortora, che hanno accusato il senatore Murmura! Per questa gente, con l'articolo 8, si prevedono dei premi!

Credo si debba compiere un atto di coraggio. Nessuno di noi è personalmente, nei suoi affetti, nelle sue amicizie, estraneo al rischio di essere colpito. Ma a parte ciò, è un interesse collettivo, di tutti, non tollerare che si continui a percorrere questa strada. Bisogna fare ben altro! Dobbiamo avere il coraggio, proprio per la gravità della situazione, di guardarci indietro per vedere se le strade imboccate non siano per caso sbagliate. Faccio appello a tutti ed a ciascuno dei colleghi di questa Camera, perché dicano «no» ad una norma di tale tipo.

Signor Presidente del Consiglio, nell'originario decreto-legge — che pure io disapprovavo — il Governo non aveva inserito questa norma. È bastato però che i colleghi del gruppo repubblicano ai quali voglio appellarmi perché recedano...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è terminato.

MAURO MELLINI. ...dalla loro posizione presentassero un emendamento in sede di esame del precedente decreto-legge perché la norma fosse introdotta nel testo ora in discussione.

Colleghi, ritengo che ognuno di noi, in sede di votazione a scrutinio segreto — chiedo al mio ed agli altri gruppi di pronunciarsi a scrutinio segreto, perché, come ho sostenuto nella seduta di ieri, la materia in esame lo richiede — debba, in massima libertà, esprimersi per la soppressione di questo vergognoso articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, desidero che rimangano agli atti le motivazioni del voto favorevole agli identici emendamenti Maceratini 8.1 e Mellini 8.5 del gruppo verde, secondo il quale si dovrebbe abbandonare la cultura del pentitismo e delle leggi speciali, che hanno profondamente inquinato il processo penale, per tornare alla norma del nuovo codice di procedura penale, che viene continuamente stravolta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

ed aggiustata, come è avvenuto con l'emanazione dell'ultimo decreto-legge, che reca addirittura disposizioni-fotografia per annullare sentenze della Cassazione.

Dobbiamo saper vedere il filo rosso che ha prodotto guasti nei confronti dei principi del garantismo e della giurisdizione, come nel caso dell'articolo 8 in esame.

Desidero ribadire che la Corte costituzionale ha sostenuto che l'emergenza deve essere tale perché si possa giustificare l'emanazione di norme speciali. E sappiamo che la lotta alla criminalità organizzata è di lungo periodo, e quindi non può essere affrontata con misure emergenziali, ma grazie alla capacità dello Stato e della società civile, nelle sue diverse articolazioni, di contrastarla nella quotidianità.

Per queste ragioni voteremo a favore degli identici emendamenti Maceratini 8.1 e Mellini 8.5 soppressivi dell'articolo 8 e degli altri emendamenti tendenti a sanare per quanto possibile il prodotto della cultura del pentitismo, che viene ancora una volta riproposta dal provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo utile richiamare la Camera ad una necessità.

Onorevole Mellini, io conosco lo spirito con il quale lei affronta questi problemi e lo rispetto profondamente, ma so anche che ci troviamo di fronte ad una terribile alternativa: da un lato dobbiamo salvaguardare con il massimo sforzo l'indirizzo ispirato al garantismo, che rappresenta un titolo d'onore per la nostra legislazione e per la nostra vita politica; dall'altro dobbiamo tuttavia constatare che qualche volta il modo in cui abbiamo ritenuto — forse sbagliando — di affrontare i problemi esistenti (vale in particolare l'esempio dei maxi-processi, che pur com-

portando il vantaggio di rappresentare un messaggio politico e morale di forte impegno nella lotta alla criminalità mafiosa, hanno però evidenziato il germe di difficoltà dovute alla loro lunga durata) ha comportato il manifestarsi — non entro in questa sede nel dibattito relativo al concetto un po' estensivo di carcerazione preventiva — di conseguenze negative, fino al paradosso di aver subito condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per motivi di denegata giustizia, a causa della lunga durata delle procedure giudiziarie.

In queste condizioni, fermo restando...

MAURO MELLINI. Ma è un altro argomento, questo!

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. No, se mi permette è un argomento connesso e lei lo sa meglio di me, onorevole Mellini!

Non è in questa sede che si deve fare questo tipo di discussione. Fermo restando che il problema andrà affrontato globalmente, proprio perché siamo alla vigilia di un dibattito che dedicheremo all'intero complesso dei problemi della giustizia, ritengo che in quella sede tale questione debba essere ripresa. Ma oggi sarebbe molto grave se, dinanzi ad un'emozione profonda che l'opinione pubblica italiana aveva provato vedendo tornare in libertà persone che non mi pare possano avere una nostra preventiva...

MAURO MELLINI. Presidente, è un altro decreto-legge!

FRANCO RUSSO. Presidente, non c'entra niente!

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevole Mellini, lei che è un grande latinista ricorda che il *summum ius* è una *summa iniuria*. In questo caso, quello che avevamo dinanzi a noi era veramente un'ingiuria alla sensibilità del nostro popolo (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC, del PRI e del PSI*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

MAURO MELLINI. Ma lei non può parlare di un'altra cosa! Per lo meno parli dell'argomento: qui si tratta dell'articolo sui pentiti!

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I pentiti hanno consentito di risolvere i problemi nel processo di Palermo!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei è già intervenuto per illustrare il suo emendamento soppressivo, ed anche lei, onorevole Franco Russo!

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ritengo che, quando parla, il Presidente del Consiglio abbia il diritto, come ogni parlamentare, di intervenire su tutto e su ogni cosa.

Devo però far rilevare al Presidente Andreotti, che cortesemente partecipa spesso ai lavori dell'Assemblea, che la sua dichiarazione non riguarda in alcun modo l'articolo 8 del decreto-legge in discussione. Il Presidente Andreotti ha approfittato di tale occasione per fare ancora una volta una «tirata» diretta all'opinione pubblica in relazione ai processi di Palermo, ma non ci ha aiutato affatto a risolvere il problema del pentitismo. Probabilmente la Presidenza avrebbe potuto informare il Presidente Andreotti di quale fosse l'argomento in discussione!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Maceratini 8.1 e Mellini 8.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, noi avevamo chiesto che gli identici emendamenti Maceratini 8.1 e Mellini 8.5 venissero votati a scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Maceratini 8.1 e Mellini 8.5, non accettati dalla Camera né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	366
Maggioranza	184
Voti favorevoli	57
Voti contrari	309

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, è vero che la maggioranza vuole convertire in legge in tempi rapidi questo decreto, però a me pare che la garanzia di alcuni principi che regolamentano la nostra vita interna sia importante.

Negli ultimi minuti sui medesimi identici emendamenti ha avuto luogo prima una votazione palese — sono così apparsi sul tabellone i voti contrari e quelli favorevoli — e poi una votazione segreta.

Non voglio accusare di alcunché la Pre-

sidenza, ma questo è un modo un po' approssimativo di condurre i nostri lavori. Ribadisco, signor Presidente, che la mia critica non è rivolta a lei che è sempre così cortese e attento, ma riterrei opportuno che, al momento di procedere a votazioni segrete, si desse effettivamente all'aula questa possibilità. Intendo dire che sappiamo bene come la «costrizione di maggioranza» impedisca un libero voto su questioni attinenti al foro della coscienza.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, nel ringraziarla per le parole di personale apprezzamento nei miei confronti, devo riconoscere in parte fondato il suo rilievo, pur se lei non l'ha voluto cortesemente personalizzare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 8.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, sia che c'entri sia che non c'entri, la questione relativa a Corrado Carnevale viene fuori sempre! Anche lei, signor Presidente del Consiglio, quando non ha altri argomenti da addurre, non perde occasione per parlare male di Carnevale — personalmente ne parlo sempre bene — anche quando quest'ultimo non c'entra affatto.

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri.* Non è affatto vero!

MAURO MELLINI. In questo caso stiamo parlando di quei signori che si sono procurati dei benefici calunniando talvolta dei galantuomini. Signor Presidente del Consiglio, non tutti hanno un magistrato che gli fa una telefonata per avvertirli di stare tranquilli, perché il pentito calunniatore è stato imputato di calunnia! E questo c'entra, signor Presidente del Consiglio, perché successivamente verrà esaminato un mio emendamento con il quale si prevede l'aumento delle pene per i pentiti calunniatori che si procurino i benefici di legge attraverso la calunnia.

Con l'emendamento attualmente al nostro esame propongo la soppressione di un autentico mostro. Vorrei chiedere agli avvocati e ai magistrati qui presenti come sia possibile che un istituto delicato come quello della revisione dei processi possa essere stravolto in questa maniera. Infatti, dopo aver previsto la concessione dei benefici ai pentiti, si stabilisce che si possa procedere a revisione per revocare i benefici stessi. Noi, invece, proponiamo un aumento delle pene per la calunnia e delle pene per i pentiti che, per procurarsi l'impunità, ricorrono alla calunnia. In ogni caso, non è possibile che per costoro si faccia una specie di sentenza provvisoria! E per ottenere che cosa? Per ottenere che il pentito, una volta fatte determinate dichiarazioni e ottenuti i benefici, continui ad insistere con la sua calunnia per poterli conservare?

Senza stravolgere quello che è un dato fondamentale, si potrebbero semmai modificare i limiti dell'istituto della revisione per aumentare la possibilità di far giustizia nei confronti delle persone condannate ingiustamente. Una modifica di questo genere non può essere attuata per stabilire la possibilità di revisione della quantità della pena o dell'attenuante, per stabilire cioè una sorta di sentenza provvisoria nei confronti dei pentiti beneficiari del prezzo della loro calunnia. Questo certamente non è possibile! Si condannino per calunnia! È possibile che non siamo capaci di realizzare una linearità di questo genere? È possibile che tale linearità nell'affermazione dei principi fondamentali del diritto sia diventata un delitto non solo per Corrado Carnevale, ma persino per noi che non sappiamo più mantenere questa linearità?

Con questo emendamento proponiamo quindi di sopprimere norme gravi e sconclusionate per l'armonia del nostro ordinamento giuridico, che è un bene prezioso. Invito pertanto i colleghi ad approvare l'emendamento, che chiedo sia votato a scrutinio segreto avendo riferimento a norme relative alla riduzione dell'entità delle pene.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, non sono intervenuta sull'articolo 8, anche se concordo sulla necessità di sopprimere la norma in discussione. Mi rendo tuttavia conto che esiste un certo tipo di difficoltà che non sappiamo affrontare per la nostra incapacità collettiva di trovare soluzioni diverse.

Mi sembra tuttavia assolutamente inaccettabile la normativa contenuta nei commi che il collega Mellini propone di sopprimere, in particolare quella del comma 3. È infatti veramente strano che occorra una previsione specifica per affermare che laddove il cosiddetto «collaborante» dica il falso, subirà la revoca dei benefici o comunque la revisione della sentenza in base ad una procedura del tutto nuova per il nostro codice; è infatti pacifico che dichiarare il falso da parte di un coimputato o di una qualsiasi persona costituisca una calunnia.

Questo reato presenta una vasta gamma di possibilità sanzionatorie a seconda della sua gravità e quindi non c'è bisogno di ripetere principi che già sono presenti nel nostro sistema. Ciò non fa che creare grossi equivoci e confondere le idee a tutti, compresi i giudici e coloro ai quali dovrebbe indirizzarsi una sollecitazione a tenere un comportamento onesto. Non capisco soprattutto il riferimento al procedimento di revisione, che avverrà chissà quando.

Ciò che ci preoccupa in questo tipo di processi non è cosa potrà accadere al calunniatore — se ha calunniato qualcuno, dovrà risponderne — ma, come ricordava il collega Mellini, le conseguenze della calunnia ed il modo di rimediare. Caso mai la revisione dovrà intervenire nei processi che si siano conclusi con condanne emesse dando credito a simili dichiarazioni; la norma contenuta nell'articolo 8, nella sua formulazione attuale, è quindi assai pericolosa.

Ricordo di aver visto in corte d'assise a Cagliari un «collaborante» accusare il pubblico ministero presente in aula di aver

commesso gravi reati. Vogliamo forse arrivare a questo punto ed accettare tali sistemi? Se costoro diranno il falso, saranno condannati per calunnia! La previsione dovrebbe rivolgersi semmai a coloro che sono stati ingiustamente condannati.

Facciamo quindi il primo passo: se vogliamo proteggere queste persone, inseriamo il problema nell'ambito di determinate decisioni, sulle quali molti di noi comunque dissentono; ma i commi oggetto dell'emendamento non hanno alcuna giustificazione, semmai hanno il difetto di non provvedere a riparare condanne ingiuste.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta di scrutinio segreto avanzata dall'onorevole Mellini nel suo intervento sia appoggiata.

(È appoggiata).

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 8.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	340
Votanti	339
Astenuti	1
Maggioranza	170
Voti favorevoli	48
Voti contrari	291

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 8.7.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, con l'emendamento 8.7 proponiamo che siano aumentate le pene per il reato di calunnia, pur nella convinzione che a questo fine occorrerebbe innanzitutto procedere per il reato medesimo: cosa che non si fa mai. A procedere, infatti, spesso dovrebbero essere coloro che hanno sollecitato il comportamento delittuoso o che, per lo meno, non sono stati prudenti.

Ho riprodotto in un emendamento un articolo del codice pontificio, signor Presidente del Consiglio, rifacendomi ad un elemento di alta civiltà del codice gregoriano, pur considerato la vergogna dei codici d'Europa. Si tratta, invece, di un modello di alta civiltà rapportato alla nostra prassi ed ai nostri codici.

In realtà, quei magistrati che hanno sollecitato dichiarazioni risultate poi caluniose finiscono spesso con il non procedere contro questo reato.

Signor Presidente del Consiglio, per citare un esempio, vorrei riferirmi ad un certo pentito che lei conosce non direttamente, di cui le ha parlato una persona oggi appartenente alla schiena dei collaboratori del Governo. Essendo il Governo responsabile di una politica giudiziaria fallimentare, avete ritenuto di chiamare quella persona ad approntare per voi determinati provvedimenti e l'avete posta a capo di una direzione generale dell'ormai farsesco Ministero di grazia e giustizia. Il pentito di cui parlo ha avuto l'imprudenza (o la mancanza di orientamento) di muovere accuse per le quali è stato giustamente imputato di calunnia (dico «giustamente», perché l'ingiustizia si verifica quando queste persone non vengono imputate). Fortunatamente e, direi, doverosamente, una volta tanto il Presidente del Consiglio Andreotti è venuto subito a conoscenza di ciò dal magistrato, ma in altri casi una simile sollecitudine non vi è stata.

Ebbene, noi proponiamo di aumentare le pene, poiché fra i tanti motivi della

calunnia, persino quello dell'odio personale è poca cosa rispetto al tentativo di ridurre le conseguenze dei propri delitti accusando altri di delitti non commessi. Tale aumento delle pene è opportuno proprio nel momento in cui siete voi a ritenere di dover indulgere sul meccanismo degli «impuniti».

Signor Presidente del Consiglio, lei ha scritto cose interessantissime sugli «impuniti» o «impunitari» in quella che dovrebbe essere un'epoca lontana dalla nostra civiltà giuridica e che, invece, è tanto vicina e presente. Proprio in questo momento, dunque, vogliamo riaffermare, attraverso l'emendamento da noi proposto, la necessità di punire più gravemente chi ricorra a questi strumenti.

Si tratta di persone che hanno accusato chi ha seduto in quest'aula e chi siede nell'aula del Senato, che, senza esitare, senza battere ciglio ed alla ricerca di benefici, hanno osato accusare di crimini atroci uno stimato collega dell'altro ramo del Parlamento, il senatore Murmura. Se, come deve essere, tali persone saranno condannate e riconosciute come calunniatrici, sarà opportuno infliggere una pena aggravata, poiché hanno agito con lo scopo spregevole e cinico di procurarsi l'impunità. Ecco cosa vi chiediamo con il nostro emendamento 8.7: che, nel momento in cui si ricorre all'istituto del pentitismo, sia per lo meno dato il segnale di una maggiore sensibilità di fronte ai rischi che esso comporta. Bisogna avere la mano particolarmente pesante nei confronti di coloro che si spacciano per collaboratori della giustizia e che invece risultano essere calunniatori.

Si tratta di questioni che, al di là delle differenziazioni di partito, devono vedere la nostra coscienza reagire immediatamente. Mi auguro che i colleghi non si sottraggono ad una riflessione su questa nostra proposta e che ci confortino con un voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macerata. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Intervengo sull'emendamento Mellini 8.7 perché in tal modo l'Assemblea potrà evitare di ascoltarmi quando tra poco si voterà l'emendamento 8.2 del quale sono primo firmatario e che si muove lungo la stessa linea dell'emendamento al nostro esame.

Non farò i giusti richiami storici del collega Mellini, ma mi atterrò ad un ragionamento estremamente semplice e comprensibile per tutti. Introduciamo il principio che il pentito che collabora con la giustizia ha diritto ad uno sconto di pena. Si tratta di una grande novità, perché non si deve dimenticare che in precedenza gli «sconti» erano stati previsti, durante la stagione terroristica, in via transitoria, con un certo termine di scadenza, nell'ipotesi di reale pentitismo e di volontà di collaborare con la giustizia.

Ora il principio viene introdotto in via permanente ed è obiettivamente una grossa novità, che il nostro codice non conosceva. In altri tempi, infatti, non si era ritenuto che lo Stato dovesse concedere tale beneficio all'infame, a chi commette un reato ma è il primo a correre a pentirsi e ad indicare chi abbia compiuto con lui tale delitto. Questo evidentemente non fa onore a nessuno.

Tuttavia — e questo è il punto sul quale invitiamo i colleghi a riflettere coscientemente — dobbiamo stabilire che quando le affermazioni del cosiddetto pentito si rivelano calunniose, cioè false e rese soltanto per ottenere i benefici che stiamo introducendo, arrecando grave nocuoimento a chi è stata vittima delle loro delazioni infondate, il pentito medesimo deve essere punito con estrema severità. Non basta specificare, come avviene nel testo in esame, che si riapre un processo nei confronti del soggetto in questione. Certo, vi è la calunnia, ma può essere punita in vario modo e in questo caso deve essere punita severamente, per dare un minimo di garanzia che i pentiti siano «gole profonde» dalle quali escano verità, non menzogne strumentali.

Cosa osta al principio che si invoca nell'emendamento Mellini 8.7 e, in termini ancora più duri, nell'emendamento 8.2 del

quale sono primo firmatario? Nulla, siamo assolutamente tutti d'accordo sul fatto che se si accusa qualcuno di un reato grave si commette una calunnia. Se poi si è ottenuto il vantaggio di uno sconto enorme, rilevante della pena, si deve correre il rischio che, qualora i benefici siano stati goduti sulla base di false dichiarazioni, la pena sia altrettanto grave ed esemplare.

Questo è quanto chiediamo. Credo che alla sensibilità della Camera non possa sfuggire la fondatezza degli emendamenti Mellini 8.7 e 8.2, del quale sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Presidente, prendo la parola per dichiarare che sono d'accordo con l'emendamento Mellini 8.7.

Ritengo più che corretto concedere diminuzioni di pena a chi collabora concretamente con la giustizia, con le autorità di polizia e giudiziaria e consente la raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle responsabilità, così come recita il primo comma dell'articolo 8.

Ritengo altresì corretta la procedura prevista dal terzo comma del medesimo articolo, che prevede la revisione della sentenza nel caso in cui siano state applicate attenuanti sulla base di dichiarazioni poi risultate false o reticenti.

Credo però sia anche necessario fare qualcosa di più e in questo senso concordo sul contenuto dell'emendamento 8.7 presentato dal collega Mellini. Ritengo giusto e doveroso prevedere che nel caso in cui il soggetto abbia ingannato la giustizia dichiarando il falso o rendendo falsa testimonianza, tali reati gli vengano addebitati, prevedendo un aumento della pena. Infatti in tali casi è stata tratta gravemente in inganno la giustizia e ingiustamente sono stati indicati elementi di colpevolezza a carico di persone innocenti.

Pertanto mi trovo d'accordo sul merito dell'emendamento 8.7. Prego però il collega Mellini di modificare il suo emenda-

mento prevedendo che la nuova disposizione che si intende introdurre non sia sostitutiva di quella di cui al comma 3. Infatti tale comma fa riferimento alla sentenza di revisione che esclude le attenuanti concesse. Nel nostro caso ci riferiamo invece ai reati di calunnia e di falsa testimonianza. Credo quindi sia opportuno considerare tale disposizione come aggiuntiva a quelle contemplate dall'articolo 8.

Se il collega Mellini accetta di introdurre tale modifica, personalmente voterò a favore del suo emendamento. Lo stesso quindi dovrebbe essere riformulato nel senso di sostituire le parole «*Sostituire il comma 3 con il seguente*» con le parole «*aggiungere in fine il seguente comma*» e di sopprimere le parole «*conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5*».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, abbiamo attentamente valutato le considerazioni svolte dal collega Mellini nel corso della sua dichiarazione di voto sull'emendamento 8.7 e reputiamo il suo un messaggio altamente morale, anche per eliminare gli eventuali inconvenienti che potrebbero determinarsi nel caso che pentiti di comodo strumentalizzino il loro pentimento per conseguire i benefici di legge.

Condivido la proposta avanzata dal collega Rizzo e mi associo all'invito rivolto al collega Mellini a riformulare il suo emendamento considerando lo stesso come aggiuntivo e non sopprimendo le norme dei commi 4 e 5.

Se l'onorevole Mellini è disposto a recepire tali proposte il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, mi sembra strano e contraddittorio il pen-

siero dell'onorevole Mellini e di quant'altri sostengono che l'approvazione dell'emendamento 8.7 abbia significato di mandare un messaggio al pentito di comodo, cioè a colui che si pente nel tentativo di conseguire i benefici previsti dalla legge.

Vorrei ricordare all'onorevole Mellini che in Commissione e in Assemblea egli, anche in circostanze precedenti, ha sostenuto che questo è un argomento estremamente pericoloso, poiché si porrebbe — è questa la sua opinione — nelle mani dei giudici che non seguono perfettamente le regole della giustizia uno strumento di ricatto e di pressione nei confronti di quel pentito che volesse in un secondo momento modificare la sua posizione iniziale.

Poniamo per esempio il caso di un pentito di comodo il quale successivamente, rinsavendo, intenda modificare la sua posizione. Ebbene, potrebbe accadere che la minaccia di utilizzare la norma che si introdurrebbe con questo emendamento — cioè il raddoppiamento o un aumento anche maggiore della pena per il reato di calunnia — farebbe recedere il pentito dal dire la verità per paura di andare incontro ad una pena troppo grave e pesante, scoraggiandolo in questo suo intendimento.

Invece la norma così come è formulata nel testo del provvedimento prevede che il pentito che abbia reso dichiarazioni reticenti o false al fine di conseguire i benefici, nel momento stesso in cui dovesse risultare responsabile — per sua ammissione o a seguito di successive ulteriori indagini o di elementi nuovi — del reato di calunnia, verrebbe sottoposto alla revisione del giudizio, la sentenza di condanna per il delitto principale verrebbe riformulata ed in più verrebbe condannato per il reato di calunnia. Come si vede nell'ambito dell'articolo 8 è già prevista una grossa sanzione.

Inoltre non dimentichiamoci che un magistrato ha sempre la possibilità di applicare la pena da un minimo ad un massimo. Nel caso di specie il magistrato potrebbe — e normalmente lo fa — in previsione e in concomitanza di un comportamento estremamente grave del pentito che ha ingiustamente accusato qualcuno per godere

dei benefici di legge, applicare il massimo della pena.

Ma ciò basta, se non vogliamo snaturare l'articolo 8. Se si apporta questa modifica, in contrasto con quanto ha affermato l'onorevole Mellini, si fornisce al giudice non in linea con le regole della giustizia uno strumento di ricatto e di pressione. In tal caso, il pentito che volesse correggere proprie dichiarazioni calunniose al fine di conseguire benefici sarebbe scoraggiato.

Se questo è il risultato voluto dall'onorevole Mellini e da coloro che si sono dichiarati favorevoli alla modifica in questione, i repubblicani esprimeranno un voto contrario sull'emendamento in esame, qualunque modificazione sia ad esso apportata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, abbiamo ascoltato attentamente quanto hanno affermato i colleghi; il nostro gruppo approverà l'emendamento in esame, sia pure con qualche perplessità, qualora sia trasformato (secondo la proposta avanzata dagli onorevoli Rizzo e Nicotra) in comma aggiuntivo all'articolo 8.

Condividiamo le preoccupazioni dell'onorevole Mellini, nonché la necessità di sottoporre a sanzioni chi, con accuse calunniose mosse per fruire di alcuni benefici, procuri un danno sia all'amministrazione della giustizia sia a chi appaia oggetto delle accuse stesse. Tuttavia, ci rendiamo conto che il reato di calunnia è già pesantemente sanzionato dal nostro ordinamento giuridico; anche per questo non ci convincono le argomentazioni addotte dall'onorevole Gorgoni, per il quale quanto stiamo discutendo potrebbe divenire uno strumento di ricatto.

In realtà, il delitto di calunnia dovrà comunque essere provato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, mentre in questo caso si incide solo sulla pena, non sulle prove del reato di calunnia. Il vero problema è che il delitto in questione (per

il quale è prevista una pena piuttosto bassa: da due a sei anni di reclusione) può comportare addirittura venti anni di reclusione quando abbia procurato una condanna all'ergastolo.

Comprendiamo le osservazioni dell'onorevole Mellini, con le quali concordiamo in linea di tendenza; riteniamo però che si tratti di preoccupazioni ultronee alla luce della pena stabilita per il delitto di cui parliamo.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, la mia originaria intenzione era di sostituire il comma 3 dell'articolo 8, ma di fronte alle richieste avanzate ed alla prospettiva di ottenere l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, sono ben lieto di accedere ad una formulazione del mio emendamento 8.7 non sostitutiva del comma 3 ma aggiuntiva.

Mi sia comunque consentito di osservare che a provvedervi dovrà essere il relatore, che dovrà proporre un subemendamento o una nuova formulazione del mio emendamento 8.7, che io non posso a questo punto modificare. Posso solo esprimere il mio consenso circa la diversa formulazione prospettata.

Al collega Gorgoni, che teme che si calchi troppo la mano nei confronti dei pentiti, dico che per seguire la sua logica bisognerebbe abolire nei confronti di questi ultimi la possibilità di incriminazione per calunnia: cosa di fatto già avvenuta ad opera di qualche magistrato. Allo stesso onorevole Gorgoni, che è di Lecce, ricordo inoltre che nella sua città c'è un monumento al non pentito, al duca di Castromediano («Ai compagni fedele, pari ne volle la sorte, rifiutò privilegio»). Queste cose si scrivevano nel 1912! Oggi si respira — e la città di Lecce onora il Parlamento con la presenza dell'onorevole Gorgoni — altra aura, che non è quella di quei principi morali che nel 1912 — vivaddio! — si scri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

vevano sui monumenti (*Applausi dei deputati dei gruppi fedelista europeo e verde*).

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo non può non tener conto delle argomentazioni che sono state portate a sostegno dell'emendamento Mellini 8.7. Mi permetto, pertanto, di svolgere due osservazioni.

Il reato di calunnia è previsto dall'articolo 368 del codice penale ed è punito in modo particolarmente severo: «La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

Devo riconoscere che la tesi sottoposta alla nostra attenzione dall'onorevole Orlandi è molto corretta e la proposta formulata da alcuni colleghi di un'eventuale attenuazione dell'aumento della pena prevista dall'emendamento Mellini 8.7, attraverso una riformulazione dell'emendamento stesso, troverebbe il Governo favorevole, disponibile quindi a modificare il parere contrario precedentemente espresso.

Ricordo poi — anche se mi sembra sia stato largamente recepito — che i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge prevedono espressamente le norme relative al processo di revisione, che devono essere mantenute per dare regolarità al processo stesso, che segue all'accertamento delle dichiarazioni false o reticenti o addirittura caluniose da parte dei cosiddetti pentiti.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. La Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, sarebbe favorevole

all'emendamento Mellini 8.7 se i proponenti accettassero di riformularlo nel seguente modo:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, accetta questa riformulazione del suo emendamento 8.7?

MAURO MELLINI. Non sono forcaiolo neppure nei confronti dei pentiti! Accetto quindi la riformulazione del mio emendamento 8.7, proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sul testo riformulato dell'emendamento Mellini 8.7?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 8.7 nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 21.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Poiché dei deputati testé chiamati 17 risultano assenti, resta confermato il numero di 17 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	312
Votanti	311
Astenuti	1
Maggioranza	156
Hanno votato <i>si</i>	304
Hanno votato <i>no</i>	7

Sono in missione 17 deputati.

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Maceratini se accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 8.2.

GIULIO MACERATINI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 8.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, con questo emendamento abbiamo cercato di attenuare gli effetti, a nostro giudizio devastanti, della norma che prevede clamorosi sconti di pena per i pentiti. La norma in questione stabilisce che al pentito (uso tale espressione perché ci si comprenda), se ha commesso un fatto per il quale meriterebbe l'ergastolo, si concede una riduzione della pena da 12 a 20 anni.

Conoscendo i meccanismi, del resto di antica tradizione, del processo penale, è facile immaginare che con le attenuanti generiche, che non si negano a nessuno, magari accompagnate da un'altra attenuante, chi meriterebbe l'ergastolo può essere invece condannato alla reclusione per 5 anni e qualche mese. A noi sembra

veramente inammissibile che un imputato che ha commesso un reato per il quale avrebbe meritato la pena dell'ergastolo, anche se ha il merito di aver collaborato con la giustizia per l'individuazione dei suoi correi, ottenga una pena così ridotta; il reato punibile con l'ergastolo lo ha comunque commesso, e ci sembra veramente ignobile che se la cavi con pochissimi anni di galera.

Con il nostro emendamento suggeriamo quindi di stabilire che in luogo della pena dell'ergastolo (che l'imputato meriterebbe e che mercé il suo pentimento gli viene ridotta) si commini una pena non più da 12 anni (che poi sono solo nominali e non effettivi) a 20 anni, bensì una pena che vada da 15 a 24 anni. Del resto, anche i 15 anni, per i meccanismi ai quali ho fatto cenno poc'anzi, possono ridursi a 10, ad 8 a 7 anni e così via.

È un modo per rendere un po' più seria una norma che seria non è.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Hanno votato <i>si</i>	31
Hanno votato <i>no</i>	281

Sono in missione 17 deputati.

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 8.4

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, spero che la sensibilità del relatore, almeno in questa circostanza, come è avvenuto in precedenza, sia quanto mai vigile.

Il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che quando si scopre (per dirla in termini molto banali) che il pentito ha detto il falso «è ammessa la revisione della sentenza» (così recita testualmente la norma). Noi ci limitiamo a proporre alla Camera di sostituire l'espressione «è ammessa», che esprime un brutto significato di arbitrarietà e di facoltatività di quella revisione, con l'espressione «si procede».

Mi pare che sia una modifica accettabile.

EGIDIO ALAGNA. *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Noi avevamo espresso parere contrario sull'emendamento Maceratini 8.4, ma in effetti il presentatore ci ha convinto: ci sembra che la dizione da lui proposta sia migliore nella sostanza oltre che nella forma. Pertanto, modificando il parere precedentemente espresso, la Commissione esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Modificando il parere precedentemente espresso, anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Maceratini 8.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'emendamento Maceratini 8.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	304
Votanti	303
Astenuti	1
Maggioranza	152
Hanno votato sì	299
Hanno votato no	4

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 8.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, l'emendamento 8.8, di cui sono primo firmatario, tende a scongiurare la prassi per la quale vi sono magistrati che vanno a fare la questua nelle carceri per ottenere dichiarazioni di responsabili di delitti con la promessa di benefici, di sconti di pena. Si tratta di un fatto di inaudita gravità.

Se vogliamo la corretta applicazione delle norme votate, quelle che prevedono la revisione, quelle che prevedono che si proceda per calunnia con pene particolarmente pesanti, bisogna far sì che la responsabilità del pentito calunniatore, del falso pentito, sia esclusivamente sua e che le sollecitazioni non diventino alibi per la chiamata di correo nelle accuse ed elemento di copertura, o quantomeno di discrezione, nell'andare a verificare che si è trattato di un falso.

È chiaro infatti che, se il magistrato ha sollecitato un certo comportamento, ed

esso poi risulti intrinsecamente falso, sarà enormemente più difficile che quello stesso magistrato o anche altri arrivino a riconoscerlo.

Disponiamo di un antico strumento di salvaguardia contro tale rischio, che è l'articolo 659 del regolamento giudiziario di Gregorio XVI, che era bellunese (un papa «todesco», come diceva Gioacchino Belli). Nel mio emendamento ho riprodotto proprio tale articolo.

Il Presidente del Consiglio Andreotti, che ci onora della sua presenza, conosce queste norme, non perché io gli attribuisca una particolare propensione per gli atteggiamenti di Gregorio XVI. Non lo farei, d'altronde, perché non lo considero un gregoriano: gli facciamo grazia di essere un piano, anche se certi suoi attuali atteggiamenti mi fanno pensare più al gregoriano che al piano.

Conoscendo queste norme, credo che anche il Presidente del Consiglio non potrà non riconoscere che nel 1833 — mi pare sia la data giusta — ci si preoccupava di questo dato di civiltà. Io ho cambiato soltanto alcune espressioni: laddove si parlava di ministro di tribunale, ho sostituito il termine magistrato e laddove si diceva «sotto comminatoria delle leggi penali», ho preferito «sotto le pene previste per il reato di abuso di atti di ufficio».

Quindi il testo che ne è risultato è: «È vietato espressamente a qualunque magistrato o individuo della forza pubblica, sotto le pene previste per il reato di abuso di atti di ufficio, di dare lusinga di impunità o di minorazione di pena per ottenere da un arrestato l'indicazione di altri colpevoli». Il pentito si pente spontaneamente, se vuole pentirsi; spontaneamente renda le sue dichiarazioni: forse ne renderà qualcuna di meno, ma quelle che renderà saranno più attendibili e la giustizia, nel complesso, ne avrà da guadagnare.

Accettiamo questa indicazione di civiltà che ci viene da Gregorio XVI e credo che forse non avremo da pentircene.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Presidente, desidero far notare all'onorevole Mellini che l'emendamento in esame risponde alla medesima logica e filosofia del suo precedente emendamento.

Quanto l'onorevole Mellini teme possa avvenire, cioè che il magistrato o qualunque componente della forza pubblica possa lusingare di impunità o di diminuzione di pena un arrestato per ottenere l'indicazione di altri colpevoli è esattamente ciò che lo stesso magistrato o lo stesso componente della forza pubblica potrebbe fare nei confronti del pentito minacciandolo dell'aggravamento della pena per calunnia nel caso che ritrattasse, essendosi ricreduto, le accuse formulate.

Voglio chiarire una volta per tutte all'onorevole Mellini, del quale riconosco la vastissima cultura storico-giuridica, la questione del monumento al non pentito di Lecce, cui egli ha fatto riferimento tre o quattro volte.

Onorevole Mellini, mi consenta di sapere qualcosa più di lei del non pentito cui le si riferisce: si tratta del duca Sigismondo Castromediano, che, insieme a Settembrini e ad altri patrioti, fu arrestato e condannato dal tribunale dei Borboni perché tentava di fare l'Italia unita. Se Sigismondo Castromediano, di cui ben conosco la storia, avesse voluto pentirsi, si sarebbe dovuto pentire di aver fatto l'Italia: ebbene, se fosse vissuto fino ad oggi, probabilmente se ne sarebbe pentito per le condizioni in cui versa il nostro paese, ma poveretto non ha fatto a tempo a vedere questa Italia, essendo morto il 26 agosto del 1895 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 8.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	303
Maggioranza	152
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	278

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	303
Votanti	302
Astenuti	1
Maggioranza	152
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	287

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ronchi 9.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, colgo l'occasione della partecipazione alla seduta del Presidente Andreotti per sottolineare alcuni aspetti delle proposte contenute nell'emendamento Ronchi 9.1; tra l'altro l'onorevole Ronchi è presentatore di una proposta di legge al riguardo. Nelle zone del paese in cui la delinquenza orga-

nizzata domina o ha una posizione di rilievo, condiziona i rapporti sociali, ha la possibilità di reclutare nuove leve tra le giovani generazioni, vi è un senso comune — non voglio chiamarlo né cultura né sub-cultura — che porta a far ricorso alle armi e vi è la possibilità di servirsi, trasformandole, di armi da caccia, riteniamo debba essere portata avanti una politica repressiva diretta ad impedire il possesso di armi, anche in termini legali. Faccio eccezione, naturalmente, per gli aderenti al corpo armato dello Stato.

Ci è stato obiettato che tale limitazione colpirebbe solamente le persone oneste, vale a dire quanti denunciano regolarmente il possesso delle armi, quindi i cacciatori. Non abbiamo presentato l'emendamento Ronchi 9.1 per condurre sempre e comunque una battaglia contro i cacciatori, ma perché riteniamo che un provvedimento che limiti la possibilità di detenere armi ci permetterebbe di perseguire meglio gli obiettivi che ci siamo prefissi e contrasterebbe in qualche modo quel senso comune che fa ritenere normale l'uso delle armi. Si ostacolerebbe inoltre la tendenza a risolvere qualsiasi tipo di conflitto con l'uso delle armi.

Si potrebbe in tal modo anche prosciugare il retroterra della criminalità organizzata. So bene che quest'ultima ha i suoi santuari là dove trova le sofisticatissime armi utilizzate soprattutto negli ultimi anni; utilizza comunque anche i fucili a canne mozze che possono essere ricavati da armi legali. L'arma legalmente denunciata, infatti, può essere manipolata.

L'onorevole Andreotti ha espresso in quest'aula parere favorevole su tale proposta, accogliendo un nostro precedente ordine del giorno. Spero pertanto che l'emendamento Ronchi 9.1 venga approvato dall'Assemblea.

Siamo perciò disponibili a rivedere, sulla base di suggerimenti forniti dalla stessa Commissione, la formulazione eccessivamente dettagliata dell'emendamento Ronchi 9.1 qualora si ritenesse che questa caratteristica ne limiti l'applicabilità *(Applausi dei deputati del gruppo verde)*.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, l'emendamento Ronchi 9.1, probabilmente ispirato da buona fede, priverebbe in realtà il cittadino della possibilità di difendersi. Infatti, chi delinque non ha il problema di chiedere il permesso per possedere armi, ma chi non delinque e vuole difendersi chiede inevitabilmente tale permesso per difendersi dalla criminalità. Quindi l'effetto che determinerebbe l'emendamento Ronchi 9.1, qualora venisse approvato, sarebbe l'opposto di quello che si prefigge; si priverebbe cioè il cittadino della possibilità di difendersi legalmente.

Per queste ragioni il gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, vorrei esporre alcune delle considerazioni che noi del gruppo comunista-PDS abbiamo fatto esaminando l'articolo 9. La maggiore difficoltà che riscontriamo affrontando tale materia — e che credo abbia indotto i colleghi a presentare emendamenti — è rappresentata dal fatto che la materia delle armi nel nostro ordinamento è regolata da una serie di leggi che si sono succedute nel tempo le quali hanno risposto, anche per il periodo storico in cui sono state emanate, ad esigenze parzialmente confliggenti tra loro. Comunque l'intera materia è regolata da un coacervo di norme che è spesso difficile interpretare e decifrare correttamente.

È per questo che da lungo tempo ed in numerose occasioni abbiamo proposto di giungere ad una riorganizzazione della materia con la promulgazione di un testo unico sulle armi. Quella sarà la sede più opportuna nella quale affrontare la disciplina successiva, e dico questo anche con-

siderando la possibilità di ispirare la nuova normativa a valori e fini diversi rispetto a quelli attualmente presenti nel nostro ordinamento.

Credo comunque che in questa sede il contenuto dell'articolo 9 debba essere condiviso, soprattutto per il fatto che viene prevista, per la prima volta in maniera esplicita (quindi soccorrendo alle difficoltà interpretative a cui facevo riferimento poc'anzi), una disciplina sulle armi clandestine.

Per queste ragioni, il nostro gruppo voterà contro tutti gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 9.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	308
Votanti	307
Astenuti	1
Maggioranza	154
Hanno votato sì	12
Hanno votato no	295

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 10.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	304
Votanti	291
Astenuti	13
Maggioranza	146
Hanno votato <i>sì</i>	84
Hanno votato <i>no</i>	207

Sono in missione 17 deputati.

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ronchi 10.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, ricordo che sulla criminalità si svolse una discussione molto interessante e che si registrò un certo consenso, anche da parte del Governo e del Presidente del Consiglio, su alcune delle nostre osservazioni.

Oggi la grande criminalità organizzata non è più un fatto di poche persone ma richiede un sottobosco diffuso ed armato, vale a dire migliaia e migliaia di persone che dispongono della possibilità di impiegare armi con grande facilità. Penso che valga poco la legge del *far west*, perché su quel piano non è certo il privato cittadino che può difendersi con le armi, semmai questo è un compito ancor più peculiare dello Stato in tali situazioni.

Questo emendamento si propone un obiettivo molto limitato ma che spero non venga trascurato: vi è la necessità di effettuare un censimento sistematico e formale di tutte le armi in possesso di privati cittadini. Accade infatti con grande facilità che con un porto d'armi anche da caccia si possano detenere più armi da fuoco e che queste ultime passino dal circuito legale a quello illegale. Non c'è alcuna possibilità di controllo perché non esiste un censimento centralizzato, accurato, formaliz-

zato e sistematico delle armi circolanti nel nostro paese.

Si tratta di un'iniziativa che non richiede uno sforzo grandissimo ma che potrebbe avere grande efficacia nel limitare il passaggio dal mercato e dalla detenzione legale delle armi al loro uso illegale. Raccomando pertanto l'approvazione del mio emendamento 10.1, che rientra certamente nella materia trattata dal provvedimento in esame e che potrebbe davvero contribuire a limitare il diffuso impiego delle armi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo moralmente motivare una astensione che per questioni di tempestività di segnale non è stata percepita dalla Presidenza.

Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore sul fatto che esiste un passaggio nell'articolo 10 in cui si opera una equiparazione che oserei definire demagogica. Si parla infatti di armi da guerra, contro le quali si attirano una serie di previsioni, tutte corrette; ad un certo punto, però, tale equiparazione si riferisce a «più armi», il che significa che un cannone o un *bazooka* può equivalere alle due sciabole del marito ufficiale di cavalleria detenute dalla povera vedova.

Sul piano dell'interpretazione autentica, mi auguro che il relatore non perderà l'occasione per spendere una parola: bisogna infatti intendersi su questo punto perché due armi che equivalgono a «più armi» possono essere assimilate a loro volta ad un arsenale: questa infatti è la *ratio* della legge che correttamente vorrebbe colpire determinate situazioni!

Da ciò deriva la nostra astensione e quindi il richiamo alla necessità di effettuare un'interpretazione autentica. Noi avvocati, insieme ai giudici, ci troviamo spesso a dover richiamare gli atti parlamentari per comprendere cosa in effetti abbia voluto stabilire il legislatore. Pertanto, mi sembra opportuno e provvido il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

richiamo che mi permetto di avanzare a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	302
Votanti	290
Astenuti	12
Maggioranza	146
Hanno votato sì	79
Hanno votato no	211

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta, che avrà luogo alle 18.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, prendo atto della decisione da lei assunta, ma vorrei sottolineare l'estrema difficoltà di continuare ad operare in presenza di una sovrapposizione delle attività dell'Assemblea e delle Commissioni. In proposito, ricordo che si era stabilito di mantenere distinte le due fasi e temo che in questo

modo lavorino poco e male sia l'Assemblea sia le Commissioni.

Colgo l'occasione della presenza in aula del Presidente del Consiglio per sollecitare lo svolgimento di una interpellanza, presentata con la firma dei rappresentanti di tutti i gruppi, circa l'applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo. Si tratta di una questione assai delicata ed urgente; saremmo grati al Presidente del Consiglio se trovasse il modo di rispondere in tempi abbastanza rapidi.

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, dichiaro che il Governo è disponibile ad un sollecito svolgimento dell'interpellanza richiamata dall'onorevole Labriola. Posso aggiungere che al centro degli argomenti che abbiamo preparato per il programma dell'azione governativa per il periodo residuo della legislatura si colloca anche la questione dell'attuazione della legge sul provvedimento amministrativo, che ritengo fondamentale nei rapporti fra il cittadino e l'amministrazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole presidente del Consiglio.

Sospendo la seduta fino alle ore 18.

**La seduta, sospesa alle 13,10,
è ripresa alle 18,5.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del regolamento, i deputati de Luca, Fornasari e Tempestini sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 6 marzo 1991, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio I (Torino-Novara-Vercelli):

Gaetano Azzolina, Roberto Ciccionesere, Bianca Guidetti Serra, Massimo Masano.

Collegio II (Cuneo-Alessandria-Asti):

Raffaele Costa, Guido Martino, Ettore Paganelli, Pier Luigi Romita.

Collegio III (Genova-Imperia-La Spezia-Savona):

Renato Andreani, Alfredo Biondi, Giorgio Bogi, Rosa Filippini.

Collegio IV (Milano-Pavia):

Patrizia Arnaboldi, Giuseppe Calderisi, Luigi Cipriani, Maria Teresa Grosso, Virginio Scotti, Ambrogio Viviani.

Collegio V (Como-Sondrio-Varese):

Sergio Andreis, Vincenzo Ciabbari, Giorgio Medri, Giovanni Pellegatta, Pierluigi Polverari, Pietro Serrentino.

Collegio VI (Brescia-Bergamo):

Guglielmo Castagnetti, Edoardo Ronchi, Giancarlo Salvoldi, Pierantonio Mirko Tremaglia.

Collegio VIII (Trento-Bolzano):

Alberto Ferrandi, Gianni Lanzinger, Andrea Mitolo.

Collegio IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo):

Renato Altissimo, Adolfo Battaglia, Emilio De Rose, Benito Pavoni, Gianni Tamino, Alessandro Tessari.

Collegio X (Venezia-Treviso):

Alessandra Cecchetto Coco, Bruno Zevi.

Collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone):

Francesco De Carli, Silvana Fachin, Gastone Parigi, Martino Scovacricchi.

Collegio XII (Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì):

Anna Donati, Gianni Ravaglia, Franco Ricci, Sergio Stanzani Ghedini.

Collegio XIII (Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia):

Franca Bassi Montanari, Giovanni Bianchini, Paolo Cristoni, Carlo Tassi.

Collegio XV (Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara):

Nello Balestracci, Altero Matteoli.

Collegio XVI (Siena-Arezzo-Grosseto):

Hubert Corsi.

Collegio XVII (Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno):

Enrico Ermelli Cupelli, Giuseppe Rubinacci.

Collegio XVIII (Perugia-Terni-Rieti):

Renato Alpini, Andrea Cavicchioli, Franco Ciliberti.

Collegio XIX (Roma-Viterbo-Latina-Frosinone):

Giulio Caradonna, Silvano Costi, Luigi d'Amato, Mauro Dutto, Anna Maria Proccacci, Raffaele Rotiroti, Anna Elena Staller.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Collegio XX (L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo):

Ugo Crescenzi, Amedeo D'Addario, Giovanni Manzolini, Nino Sospiri.

Collegio XXII (Napoli-Caserta):

Francesco De Lorenzo, Silvano Ridi, Giovanni Russo Spena.

Collegio XXIII (Benevento-Avellino-Salerno):

Michele D'Ambrosio, Ferdinando Facchiano, Carmine Nardone, Italice Santoro.

Collegio XXIV (Bari-Foggia):

Salvatore Civita, Antonio Mastrogiacomo, Savino Melillo, Giovanni Mongiello.

Collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto):

Antonio Bruno, Bianca Gelli, Gaetano Gorgoni, Adriana Poli Bortone.

Collegio XXVII (Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria):

Francesco Nucara.

Collegio XXVIII (Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna):

Dino Madaudo, Mauro Mellini, Salvatore Sanfilippo.

Collegio XXIX (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta):

Alberto Alessi, Mario Capanna, Stefano de Luca, Giovanni Negri.

Collegio XXX (Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano):

Alessandro Ghinami, Alfredo Pazzaglia, Matteo Piredda, Giuseppe Serra.

Collegio XXXII (Trieste):

Willer Bordon, Giulio Camber.

Do atto alla Giunta di queste comunica-

zioni, e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Inversione dell'ordine del giorno.

NINO CARRUS. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS. Presidente, vorrei cortesemente sottoporre all'apprezzamento suo e dei colleghi, l'opportunità di sospendere l'esame del disegno di legge n. 5367, il che potrebbe facilitare i nostri lavori, per passare al seguito della discussione del disegno di legge di conversione n. 5375, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno. Infatti l'esame del disegno di legge di conversione n. 5367 procede con una lentezza notevole dovuta non soltanto alla difficoltà della materia, ma anche all'approfondimento che i colleghi stanno operando.

Considerato che, stando così le cose, si porrebbe comunque il Governo nelle condizioni di dover reiterare questo decreto-legge, il passaggio al successivo punto all'ordine del giorno consentirebbe all'altro ramo del Parlamento di approvare nei termini costituzionali il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante nuove misure in materia di sequestri di persona.

Per la ragione che ho esposto sottopongo all'attenzione dei colleghi la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno dell'onorevole Carrus, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

MACRO MELLINI. Signor Presidente, i due disegni di legge cui l'onorevole Carrus ha fatto riferimento sono stati discussi congiuntamente. Sono due provvedimenti che contengono un po' di tutto, e nonostante ciò abbiamo dovuto discuterli insieme. Ora ci si viene a dire che non si fa in tempo a discutere quello concernente la criminalità organizzata per le difficoltà insorte e per l'ampiezza della materia e se ne richiede la reiterazione.

Si pensa di poter ricorrere alla decretazione d'urgenza per risolvere le questioni giudiziarie, per annullare le sentenze della Cassazione, per prorogare il termine stabilito dalla Costituzione per la conversione in legge di un decreto-legge e poi, come in questo caso, si provvede alla reiterazione.

Si propone di mettere da parte un decreto-legge per discuterne un altro: poiché non abbiamo il tempo di approvare nei termini costituzionali il disegno di legge di conversione del decreto-legge contro la criminalità organizzata, allora passiamo a discutere del decreto-legge contro le famiglie dei sequestrati. Questa infatti è la proposta che è stata avanzata.

Non credo che sussista una particolare urgenza per affrontare questo secondo infame decreto-legge contro le vittime, che criminalizza le famiglie dei sequestrati. Inoltre, poiché si è avviata una discussione, ritengo sia dovere della Camera proseguirla e sia dovere del Governo sottrarsi ad un confronto con il Parlamento, soprattutto se intende reiterare il decreto-legge.

Sono dunque contrario, signor Presidente alla proposta di inversione dell'ordine del giorno poiché ritengo che, essendo già iniziata la discussione sul decreto-legge concernente la criminalità organizzata — che il Governo intende reiterare — l'esecutivo abbia il dovere di rendersi conto di tutte le questioni e delle eventuali modificazioni che la Camera intende apportare al testo, per recepirle in sede di reiterazione. La Camera ha il dovere di proseguire l'esame del disegno di legge di conversione n. 5367: l'inversione dell'ordine del giorno può servire solo a fare due pasticci anziché uno.

Per tali motivi, ripeto che siamo contrari alla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Carrus.

VINCENZO RECCHIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, a noi sembra che con la proposta avanzata dall'onorevole Carrus a nome della maggioranza si introduca una logica piuttosto particolare. Per mesi, in riferimento al disegno di legge di conversione n. 5367 (del quale si propone ora di sospendere l'esame) si è svolto un singolare dibattito poiché alcuni settori della maggioranza ed autorevoli esponenti del Governo hanno cercato di dimostrare una sorta di inefficacia dell'azione del Parlamento, nonché una certa volontà dilatoria che sarebbe stata manifestata da gran parte delle forze di opposizione democratica.

È bene che questa logica singolare sia svelata in tutti i suoi reali contorni. Il gruppo comunista-PDS cercherà di compiere gli sforzi necessari, come del resto ha fatto nei mesi scorsi e soprattutto nelle ultime settimane, per fare in modo che il Parlamento sia messo in condizione di approvare (ferma restando la legittimità degli atteggiamenti che i gruppi politici adotteranno al momento del voto) almeno uno dei provvedimenti concernenti i problemi della giustizia.

La singolarità della proposta avanzata poc'anzi risiede nel fatto che, in realtà, con una sorta di mossa a sorpresa, di colpo di spugna, si cerca di cancellare alcuni dati ormai evidentissimi. Il decreto-legge recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa fu approvato dal Consiglio dei ministri nel mese di novembre e pervenne alla Camera mentre questa era impegnata in ben altre discussioni. Pertanto, era assolutamente prevedibile il rischio che il provvedimento decadde per l'infruttuoso decorso dei termini previsti per la sua conversione in legge.

Il nostro gruppo prospettò con chia-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

rezza tale rischio, anche se da alcuni settori della maggioranza si cercava di costruire, in presenza di una serie di onde emotive spesso legittimate da fatti criminali che purtroppo in alcune regioni si succedono frequentemente, una sorta di indisponibilità della nostra forza politica ed in particolare del nostro e di altri gruppi parlamentari a fare in modo che si approntassero norme efficaci per combattere la criminalità organizzata.

Sin dall'inizio abbiamo cercato di dimostrare la pressoché totale assenza di una efficace politica di prevenzione e repressione della criminalità (indipendentemente dalle proposte avanzate in materia dal Governo); dai banchi dell'opposizione, prima in Commissione poi in aula, abbiamo tentato di combattere una battaglia che consentisse di correggere alcune distorsioni molto gravi previste dal primo decreto. Mi riferisco, in particolare, alla violazione di alcuni principi che hanno permesso in passato notevoli risultati in ambito penitenziario; si pensi, ad esempio, alla possibilità che la pena divenga di recupero e di risocializzazione.

Siamo riusciti a strappare alcuni risultati; successivamente il decreto-legge decadde. Esso fu però reiterato, ed allora si è chiesto di procedere alla discussione congiunta dei due provvedimenti concernenti i problemi della giustizia; ancora una volta, senza che facessero velo le differenze esistenti tra i gruppi dell'opposizione democratica, abbiamo cercato di correggere alcune norme dei provvedimenti in esame per svelare compiutamente l'evidenza dei fatti. Il Governo e la maggioranza non avevano un'efficace linea da proporre al Parlamento in tema di lotta alla criminalità, un'efficace linea che potesse finalmente dare una maggiore incisività ai meccanismi di prevenzione e repressione della criminalità.

Abbiamo chiesto correzioni di sostanza che facevano chiaramente intendere quale potesse essere la linea alternativa a quella che il Governo e alcuni settori della maggioranza ci proponevano. E non abbiamo nascosto la nostra critica radicale di fronte a tentativi che cercavano di dimostrare

una sorta di rincorsa in un circolo vizioso senza fine tra emergenza e necessità di provvedere. Non abbiamo evitato di dimostrare quanto fossero inefficaci quelle norme.

Ebbene, ciò che abbiamo cercato di dimostrare anche con la nostra azione in Parlamento, prima in Commissione e poi in Assemblea, oggi viene svelato. Non vi è alcuna responsabilità del Parlamento che chiede invece di approfondire tali questioni. Vi è semmai un'incapacità del Governo di proporre norme adeguate, avendo la pretesa di comporre in un unico provvedimento una serie di questioni spesso divaricanti...

PRESIDENTE. Onorevole Recchia, le ricordo che lei ha chiesto di parlare per esprimere l'opinione del suo gruppo in merito alla proposta formulata dall'onorevole Carrus; ed ha già superato i limiti di tempo a sua disposizione.

VINCENZO RECCHIA. Concludo, signor Presidente.

Il gruppo comunista-PDS accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Carrus, ma non poteva fare a meno di esprimere queste forti riserve politiche (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di assicurarsi che tutte le Commissioni siano state sconvocate, perché nel corso della seduta dovremo procedere a votazioni. So che la Commissione ambiente è ancora riunita...

PRESIDENTE. La ringrazio della segnalazione, onorevole Russo, ma le assicuro che è stato già provveduto in tal senso.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, dico subito che il gruppo verde voterà contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Carrus per una serie di motivazioni.

Il Governo, soprattutto in tema di criminalità organizzata, ha sempre accusato il Parlamento di essere troppo garantista e troppo lento rispetto alle capacità decisionali e alla volontà della maggioranza di contrastare la criminalità organizzata.

Dare per scontato che la discussione su questo decreto-legge non possa comunque concludersi significa togliere al Parlamento la possibilità e il diritto di intervenire (e di modificare eventualmente il decreto-legge) e al Governo — che dovrà procedere nuovamente alla reiterazione del provvedimento — di raccogliere qualche suggerimento utile che le Camere possono fornire.

La seconda considerazione, signor Presidente, è di ordine istituzionale. Penso che il Presidente della Camera potrebbe far notare al Governo che quando vengono emanati decreti-legge riguardanti materie così disomogenee ma allo stesso tempo così importanti (che vanno dalla modifica della legge Gozzini all'intervento sul codice di procedura penale e su quello penale in relazione all'articolo 176, fino alle strutture, alle modalità e alle procedure amministrative) si pone sempre il Parlamento nell'impossibilità di procedere speditamente nei suoi lavori e di aiutare l'azione del Governo.

Per queste ragioni di carattere politico ed istituzionale il gruppo verde voterà contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Carrus.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Intervengo brevemente, signor Presidente, per annunciare che il gruppo repubblicano è contrario alla proposta di inversione dell'ordine dei giorni.

Abbiamo già svolto buona parte del lavoro richiesto per la conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 1991 ed ora corriamo il rischio di non riuscire a convertire né questo né il decreto-legge in materia di sequestri di persona. A questo punto, si

potrebbero invitare tutti i gruppi a limitare il più possibile gli interventi (anche il mio gruppo si adeguerebbe a tale invito), riducendone anche la durata ed evitando di prendere la parola più volte sugli emendamenti. Penso che in tal modo si potrebbe riuscire a fare quello che, se avessimo voluto, avremmo già fatto.

Non vorrei che ci si dimenticasse che nell'ultima seduta dedicata all'esame del disegno di legge n. 5367 si è discusso soltanto per due ore e che ad esso sono stati anteposti altri provvedimenti di secondaria importanza. Oggi stesso abbiamo perduto ore su un provvedimento che poteva tranquillamente essere discusso dopo l'esame del decreto-legge in questione. Credo, quindi, che esso possa essere rapidamente approvato e trasmesso al Senato se vi sarà una volontà in questa direzione.

ALESSANDRO TESSARI. Ma quando?

GAETANO GORGONI. Subito, anche in seduta notturna, se occorre. Ripeto che, se c'è la volontà politica, il decreto-legge può essere convertito; si tratta soltanto di decidere di volerlo effettivamente convertire in legge.

Per questa ragione, noi repubblicani non condividiamo assolutamente la proposta di inversione dell'ordine del giorno che è stata avanzata.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Borbone diceva: «Izzato 'o focone facite 'a faccia feroce». Non tanto il focone doveva essere aizzato per accompagnare la faccia feroce, quanto la faccia feroce doveva servire a dissimulare che il focone era senza munizioni (per focone deve intendersi il fucile).

Questo Governo, che non è in grado di dare risposte puntuali se non a colpi schizofrenici di decreti-legge che impongono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

la violazione e lo «strappo» costituzionale fino alla retroattività in tema di norme penali, riesce ad inventare la soluzione che i sequestri di persona sono materie incandescenti. Come se vi fosse qualcuno in questa Camera che non è d'accordo sul punto! Che i sequestri di persona siano importanti è fuori dubbio, che la nuova normativa possa disciplinarli meglio corrisponde ad una esigenza di cui ravvisiamo l'urgenza. Ma dire a questo punto che l'esame del decreto-legge n. 5 del 1991 non deve più proseguire perché una priorità busa alle porte mi sembra un atto di ipocrisia farisaica, che deve essere immediatamente scongiurato.

La verità è che questo decreto-legge non può essere convertito, che si è dinanzi alla terza reiterazione e che si vuole un piano di fuga ed un alibi per salvarsi la faccia! Allora, a questo punto, la grande metafora dell'inversione dell'ordine del giorno servirebbe a dare nuova verginità al Governo affinché possa dire: «Guardate come sono provvido, penso ai sequestri di persona e non guardo neppure alle priorità che impone il decreto sulla criminalità organizzata!».

A conti fatti, i due decreti hanno la stessa valenza e la stessa importanza, ed ora, come diceva il collega Gorgoni, vi è il rischio di non convertire in legge nè l'uno nè l'altro. Allora, si alza il polverone affinché, nascondendosi dietro questa realtà d'Assemblea, ci si trovi nelle condizioni di poter dire di aver fatto tutto il possibile. Ma ci chiediamo quale altro sia il «possibile» del Governo, se non questo atto di frenastenia, rispetto al quale l'impotenza viene dimostrata dall'incapacità di concludere i lavori entro tempi ragionevoli e dal dare l'imbeccata alla gente che vigila anche di notte affinché si faccia quello che, non solo il Governo non fa, ma riesce addirittura a sabotare dissimulandolo con una accelerazione che è solo fittizia e di facciata (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Carrus.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Ricordo che nella seduta del 18 febbraio scorso si è chiusa la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 5367 e 5375, il relatore ha comunicato di rinunciare alla replica e hanno replicato i rappresentanti del Governo.

Prego il segretario, onorevole Franchi, di dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge:

Parere favorevole

a condizione che:

l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge sia sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione del presente capo è autorizzata la spesa di lire 10.250 milioni annui a decorrere dal 1991. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Ulteriori misure contro la criminalità organizzata'».

In conseguenza della modifica apportata dalla Commissione all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge, al comma 4 del medesimo articolo le parole «e l'Alto Commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare» siano sostituite dalle seguenti: «, al termine di ciascun anno finanziario, è tenuto a presentare».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «sequestro di persona a scopo di estorsione» sono aggiunte le seguenti: «e per quello di cui all'articolo 289-bis del codice penale»;

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e di quello di cui all'articolo 289-bis del codice penale il prezzo della liberazione della vittima.

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

ART. 7-bis.

1. Nelle attività investigative, relative ai reati di criminalità organizzata, il coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia è assicurato, a livello nazionale e decentrato, dai servizi della direzione centrale della polizia criminale, presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Gli uffici centrali e territoriali dei predetti servizi assumono una strutturazione interforze. Le strutture centrali e territoriali della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che attualmente provvedono al coordina-

mento interno ad ogni amministrazione dell'attività di contrasto del crimine organizzato, confluiscono negli organismi previsti dal comma 1. Alla riorganizzazione dei predetti servizi provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze.

3. Gli organi e i servizi di polizia giudiziaria delle diverse forze di polizia sono tenuti, per i delitti di criminalità organizzata, a darne avviso immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore dalla notizia, agli uffici centrali e a quelli periferici della direzione centrale di cui al comma 1.

4. Con riferimento al settore delle indagini di iniziativa, il Ministro dell'interno emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento dell'attività di coordinamento investigativo di tutti gli organi e i servizi di polizia giudiziaria, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1, 2 e 3.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 8.

1. Le attività investigative relative ai sequestri di persona a scopo di estorsione ovvero a scopo di terrorismo o di eversione sono svolte in sede centrale e periferica da nuclei interforze la cui direzione interforze è costituita dagli organi che attualmente provvedono al coordinamento interno ad ogni amministrazione.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ARTICOLO 8-bis.

1. In ogni provincia sono attuati, sotto la direzione tecnico-operativa del questore, piani di pattugliamento coordinato del territorio, intesi ad assicurare una efficace azione di prevenzione attraverso una razionale e unitaria gestione delle risorse.

2. Nella predisposizione dei piani di cui al comma 1 sono rispettate le esigenze di:

a) partecipazione equilibrata delle diverse forze di polizia, in relazione alle ali-

quote di personale e di mezzi tecnici impiegati;

b) rotazione delle zone di pattugliamento assegnate alle singole forze;

c) valorizzazione professionale nell'impiego degli addetti, connessa alla tendenziale specializzazione dei singoli corpi.

All'articolo 10:

al comma 1, le parole da: «e questi» fino a: «giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio»;

al comma 2, le parole: «un magistrato» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata».

All'articolo 11:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto».

All'articolo 12:

al comma 2, la lettera b) è soppressa.

All'articolo 14:

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo

17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove generalità;

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trasciversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non ha effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determina-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

zione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 16.

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

All'articolo 17:

al comma 3, le parole da: lire 6.250 milioni fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: lire 10.250 milioni sotto la rubrica «Sicurezza pubblica».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO I

NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE.

ARTICOLO 1.

«1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero può altresì richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro dei beni di cui al comma 1 è revocato quando risulta cessata la permanenza del reato.

3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

5. I beni utilizzati per il fine indicato nel comma 4 sono in ogni caso confiscati e i negozi giuridici posti in essere allo stesso fine sono nulli».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti;

Sopprimerlo.

* 1. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Violante,
Ciconte, Bargone, Recchia.

Sopprimerlo.

* 1. 5.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi,
Zevi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e per quello di cui all'articolo 289-bis del codice penale.

1. 8.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone fino a: appartenenti ad altre persone con le seguenti: il pubblico ministero può richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge, ai parenti e affini conviventi ovvero ad altre persone.

1. 2.

Cecchetto Coco, Russo Franco,
Lanzinger.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il sequestro dei beni inserire le seguenti: suscettibili di essere utilizzati per il pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata.

1. 6.

Mellini, Negri, Calderisi, Zevi,
Tessari.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui

al comma 1. In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato.

1. 3.

Cecchetto Coco, Russo Franco,
Lanzinger.

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I titoli di credito emessi in favore delle persone nei confronti delle quali sia emesso il provvedimento di cui ai commi 1 e 2 o ad essi girati, venuti a scadenza o privi di data di scadenza, debbono essere prontamente messi all'incasso presso un istituto di credito. L'apposizione della data di scadenza effettuata successivamente al sequestro, in quanto successiva a quella nella quale interviene tale apposizione, si considera a tutti gli effetti atto in frode al provvedimento, ai provvedimenti ed ai divieti di cui al presente decreto.

1. 7.

Mellini, Calderisi, Zevi, Tessari.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

3-ter. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 3-bis in favore del prossimo congiunto.

1. 9.

Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al di fuori delle ipotesi di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e delle ipotesi previste ai

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

commi 1 e 2 dell'articolo 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale nei confronti di chi si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

1. 1.

Maceratini, Trantino, Pazzaglia,
Valensise.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

1. 10.

La Commissione.

Al comma 5, sopprimere le parole: e di quello di cui all'articolo 289-bis del codice penale.

1. 11.

La Commissione.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rossi di Montelera. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente, avendo formulato sull'articolo 1 rilievi che la Commissione ed il Governo hanno in parte recepito.

Desidero esprimere innanzitutto la mia soddisfazione per il fatto che la Commissione giustizia abbia soppresso le norme che rischiavano di colpevolizzare le famiglie dei sequestrati piuttosto che colpire i sequestratori.

Io credo che il provvedimento al nostro esame abbia lo scopo fondamentale di dissuadere dall'esecuzione di questo odioso reato. L'onere di tale dissuasione non deve però ricadere sulle famiglie, se non attraverso quelle misure di vincolo relative al patrimonio e ai negozi giuridici che già da sole servono a delimitare la possibilità operativa dei familiari e quindi in qualche modo a limitare anche la possibilità da parte dei sequestratori di conseguire l'obiettivo del loro reato.

Se però si arriva al punto di colpevolizzare e penalizzare le famiglie, rischiamo di incorrere nel grave pericolo di far aumentare il numero dei sequestri non denunciati, e quindi di far accrescere l'occultamento di questo reato; e ciò va contro quell'esigenza di collaborazione tra le famiglie e la giustizia che è stata sempre la condizione fondamentale per perseguire e per colpire questo tipo di reato.

Tra gli emendamenti ve ne sono diversi che ripropongono una misura che la Commissione giustizia aveva soppresso. Mi riferisco all'applicazione del reato di favoreggiamento nei confronti di coloro che si adoperano per far ottenere ai sequestratori il riscatto. Ebbene, io credo che, laddove si voglia comunque perseguire questa via (che io ritengo per altro verso pericolosa), dovrebbe almeno essere accolta la linea dell'emendamento del Governo, che esclude esplicitamente la punibilità dei familiari.

Se infatti così non avvenisse, questa norma sarebbe inefficace, in quanto interverrebbe la causa di non punibilità dello stato di necessità. Al tempo stesso sarebbe odiosa, perché le famiglie si troverebbero a dover attendere comunque due o tre anni nell'ambito del procedimento penale prima di ottenere dal giudice il riconoscimento di tale causa di non punibilità.

Ritengo quindi che, per lo meno, il fatto di escludere in modo esplicito la punibilità salvi le famiglie, che già sono vincolate dal sequestro di beni, dall'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria, dalla richiesta alla stessa autorità dell'autorizzazione eventuale al pagamento del riscatto. Almeno quando le famiglie non abbiano ottenuto l'autorizzazione, o ritengano che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

non vi sia più nulla da fare se non tentare comunque la via di un accordo con i sequestratori, l'esclusione della punibilità mi pare debba essere obbligatoriamente ammessa, altrimenti rischieremmo la non collaborazione delle famiglie con la giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione ed anche con qualche commozione l'intervento del collega Rossi di Montelera, al quale dovremo sempre, come partecipi di una società nella quale si sono potuti perpetrare delitti come quelli del quale egli è stato vittima, prestare particolare attenzione anche per i riflessi che quella terribile esperienza ha avuto nella sua coscienza di cittadino. Le parole che egli ha pronunciato ci offrono altri elementi e momenti di riflessione utili per le decisioni che dobbiamo adottare.

Il collega Rossi di Montelera ha fissato la sua attenzione sulle norme di chiusura di questo provvedimento, in particolare sulle sanzioni relative al pagamento o al tentativo di pagamento da parte della famiglia. Il collega si preoccupa dell'intendimento mostrato dalla Commissione e dal relatore di ristabilire quelle disposizioni odiose, in danno dei familiari, che prevedono il sequestro, la confisca dei beni e del denaro destinato al pagamento, ed eventualmente la punizione con quella infausta norma che, tra l'altro, si è dimostrata essere un beneficio per i concorrenti al sequestro di persona (mi riferisco ai cosiddetti «telefonisti»).

Voglio ricordare tuttavia al collega Rossi di Montelera e a tutti voi qual è l'alternativa: o questo provvedimento sarà munito di norme di chiusura, seppure particolarmente odiose, o altrimenti l'idea di rendere assolutamente impossibile il pagamento del riscatto svanirà. Se tale chiusura ermetica non c'è e non svanisce la possibilità di pagare il riscatto, verrà in gran parte frustrata l'efficacia che voi attribuite al provvedimento.

La realtà però è che esso sarà comunque odioso per le famiglie e rischierà di incrementare i sequestri di persona. Ha detto bene il collega Rossi di Montelera: dobbiamo fare in modo di scongiurare i sequestri «sommersi», riguardo ai quali le autorità di polizia, i proponenti del decreto, il relatore ed il Governo nel corso della discussione non ci hanno detto se è vero quello che qualcuno sostiene, e cioè che già oggi esisterebbero sequestri di persona non denunciati.

Fortunatamente il reato di sequestro di persona è in grande calo — e così sarebbe anche se ve ne fossero alcuni non denunciati — rispetto alle allarmanti punte registrate intorno alla fine degli anni '70. Magari tutti i delitti fossero in calo come lo è il sequestro di persona! Questo è infatti un reato marginale anche per la criminalità organizzata, che certo ha ben altre fonti di guadagno. In ogni caso, permane il rischio che, quale che sia il regime delle norme penali in danno delle vittime, avremo... Per favore, colleghi! Insomma! Fate le vostre assemblee da qualche altra parte!

Come dicevo, il sequestro dei beni è comunque un provvedimento che finisce con l'aggravare la situazione delle famiglie già colpite da un crimine di tanta atrocità. Un imprenditore al quale vengano sequestrati i beni, quali che siano i provvedimenti previsti dal giudice per le sue necessità, è un imprenditore mandato al massacro. Il rischio allora è che alla minaccia per la vita del familiare sequestrato si aggiunga la minaccia ai beni delle altre vittime, perché — e questo lo dobbiamo sottolineare — vittima del sequestro di persona non è soltanto la persona sequestrata, ma anche la persona oggetto del ricatto.

A nostro avviso è dunque opportuno sopprimere l'articolo 1 del decreto. Infatti, se è vero quanto dice il collega Rossi di Montelera, odiose per le famiglie risulteranno non soltanto le norme penali, ma anche le norme strettamente riguardanti il sequestro.

D'altra parte, l'articolo 1 è congegnato in un modo davvero indecente: non si fa distinzione tra familiari vittime del ricatto e familiari ai quali, anche se rientrano in

un certo grado di parentela, del sequestrato non importa proprio niente, per i rapporti che intercorrono tra loro. Ci sono invece persone destinatarie del ricatto che non sono parenti e nei confronti dei quali il magistrato può eventualmente emettere il provvedimento del sequestro dei beni, come del resto fa anche oggi. Ciò nonostante, non viene affatto presa in considerazione la posizione giuridica di parte lesa in quanto destinatari del ricatto da parte dei sequestratori.

Se, onorevoli colleghi, siamo tutti qui impegnati — e credo che nessuno di noi non lo sia — per agire contro la criminalità, in particolare contro le sue forme più gravi e preoccupanti per la loro frequenza (e non sono queste), dobbiamo elaborare leggi idonee, giuste, valide ed applicabili.

Il provvedimento che stiamo per adottare, che il Governo si è preso la responsabilità di emanare come decreto-legge, rischia però di non conseguire lo scopo voluto. Esso infatti presenta sbavature e non prevede quelle norme di chiusura che, se introdotte, lo renderebbero per altro ancora più odioso.

Le disposizioni in esame rischiano addirittura di provocare l'incremento dei sequestri di persona, magari inducendo i rapitori alla richiesta di riscatti più tenui e ad una durata più breve del sequestro per correre minori rischi. I delinquenti potrebbero fare il seguente ragionamento: «Pochi, maledetti e subito, purché non denunciate; pagate con denaro non segnato entro due o tre giorni; dite che vostro figlio è andato in vacanza, se no vi sequestrano i beni e non potrete più pagare».

Per queste ragioni dobbiamo respingere l'articolo 1 del decreto-legge e rinunciare ad una strada che si palesa sempre più, nel corso della nostra discussione, come una scelta adottata tanto per far vedere che si intende fare qualcosa.

Stiamo verificando momento per momento l'inadeguatezza della norma, e tuttavia si insiste perché ormai si è imboccata una certa strada! Non possiamo permettercelo, colleghi! È un lusso che non possiamo permetterci, perché la criminalità non ce lo consente. Non possiamo sba-

gliare quando già sappiamo di commettere un errore e quando l'efficacia delle misure proposte è tutta da dimostrare, mentre il danno appare sempre più evidente e non si hanno elementi che consentano di affermare che si tratta di disposizioni efficaci a combattere il reato di sequestro di persona nelle forme in cui si manifesta.

Preannuncio pertanto sin da ora che voterò a favore della soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, di sequestro di persona a scopo di estorsione è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

2. 3

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione o di sequestro di cui all'articolo 289-bis del codice penale, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. 4.

Mellini, Zevi, Calderisi, Tessari, Azzolina.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni con le seguenti: con la multa da dieci a cinquanta milioni.

2. 1.

Cecchetto Coco, Russo Franco,
Lanzinger.

Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni con le seguenti: con la reclusione fino ad un anno.

2. 2.

Cecchetto Coco, Russo Franco,
Lanzinger.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto in tutto o in parte il rischio di cui al comma 1, stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono, per la parte suddetta, nulli e privi di giuridico effetto. Ove l'assicurato intenda proseguire nel rapporto per la parte relativa a rischi diversi eventualmente considerati, ha diritto ad una congrua riduzione del premio di assicurazione.

2. 5

Mellini, Zevi, Calderisi, Tessari,
Azzolina.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'articolo 361 del codice penale è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Non è punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 3. 1.

Cecchetto Coco, Russo Franco,
Lanzinger.

Sopprimerlo.

* 3. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia,
Violante, Bargone, Sinatra,
Ciconte.

Sopprimerlo.

* 3. 3.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi,
Zevi.

Al comma 1 sopprimere le parole: o al pagamento.

3. 4.

Mellini, Calderisi, Zevi, Tessari.

Al comma 1 sostituire le parole da: ovvero di altre circostanze utili fino a: per la liberazione del sequestrato con le seguenti: ovvero del luogo dove si trova la persona del sequestrato.

3. 5.

Mellini, Calderisi, Zevi, Tessari.

Al comma 2 sostituire le parole: in favore del prossimo congiunto con le seguenti: costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento alla incolumità, alla libertà ed all'onore.

3. 6.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Azzolina.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impegno di denaro, beni o altre utilità di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini.

2. Il Governatore dà comunicazione all'autorità giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

4. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è stato soppresso dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione).

Ricordo altresì che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nei casi di cui al comma quarto dell'articolo 289-bis e ai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente un terzo».

A questo articolo, che non è stato modi-

ficato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

6. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità può essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

7. 2.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere adottati o eseguiti senza il consenso della persona cui appartengano il denaro ed i beni che debbano essere utilizzati per le operazioni controllate di pagamento. In ogni caso, ove il denaro o le cose utilizzate rimangano in possesso dei ricattatori o comunque siano perdute, danneggiate o distrutte, lo Stato deve risarcire il danno subito dalla persona cui essi appartengono.

7. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro le successive quarantotto ore con le seguenti: entro le successive ventiquattro ore.

7. 1.

Cecchetto Coco, Russo Franco, Lanzinger.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il provvedimento di cui sia disposto il ritardo dell'esecuzione sia stato emesso dal giudice delle indagini preliminari, esso deve essere immediatamente comunicato al giudice delle indagini preliminari stesso, il quale può revocarlo in tutto o in parte e comunque può limitare nel tempo la sospensione dell'esecuzione.

7. 4.

Mellini, Zevi, Calderisi, Tessari, Azzolina.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7, avverto che all'articolo 7-bis introdotto dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 7-bis. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimerlo.

* 7-bis. 2.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è stato interamente sostituito dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione).

A questo articolo, nel testo riformulato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

8. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Sostituirlo con il seguente:

1. I servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ai quali sono attribuiti i compiti di collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata assicurano altresì il collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

2. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti appositi nuclei interforze, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5.

8. 2.

Governo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8, avverto che all'articolo 8-bis introdotto dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 8-bis.1.

Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimerlo.

* 8-bis. 2.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi,
Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8-bis, ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO II.

NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

ARTICOLO 9.

«1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti e di coloro che convivono con le persone di cui al comma 1».

A questo articolo, che non è stato modi-

ficato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

9. 2.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi,
Zevi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1.

9. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Orlandi,
Recchia, Ciconte.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'articolo 9 e questi abbiano fornito o possano fornire elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

da un magistrato e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

10. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 10, ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata dell'Alto commissario o del prefetto, previo parere favorevole del competente procuratore della Repubblica. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.

2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della

loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già adottate o fatte adottare, nonché i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.

3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

11. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 11, ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

b) rendere le dichiarazioni e compiere le attività e gli atti in relazione ai quali il programma è stato adottato;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

12. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attestazioni, dichiarazioni e certificazioni occorrenti sono redatti e rilasciati in carta semplice ed in esenzione da qualsiasi diritto.

12. 2.

Mellini, Zevi, Calderisi, Tessari, Azzolina.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 12, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Lo speciale programma di protezione può comprendere il trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantirne la riservatezza, secondo le modalità stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica

o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizzazione può essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

13. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il programma non può in alcun caso prevedere la liberazione del condannato che non abbia scontato la pena secondo le norme ordinarie o che sia in stato di custodia cautelare quando non sussistano le condizioni di legge per la cessazione di tale stato, né può prevedere il trasferimento all'estero di persona che debba scontare pene detentive o che sia imputata di delitti che comportino tali pene.

13. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 13, ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'attuazione dello speciale pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

gramma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata all'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito nucleo posto alle sue dirette dipendenze».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

14. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto Commissario, l'attuazione è affidata ad apposito ufficio posto alle sue dirette dipendenze.

14. 2.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 14, ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulta non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garan-

done la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

15. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Sopprimere il comma 1-bis.

15. 2.

Mellini, Negri, Calderisi, Zevi, Tessari.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 15, ricordo che l'articolo 16 del decreto-legge è stato interamente sostituito dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione).

A questo articolo, nel testo riformulato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

16. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 16, ricordo che l'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente capo, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utiliz-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

zando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalità organizzata".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministro dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso".

4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

17. 1.

Mellini, Tessari, Negri, Calderisi, Zevi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente capo, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriori misure contro la criminalità organizzata».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Mini-

stero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica «Sicurezza pubblica» e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica «Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso».

4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto Commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.

17. 2.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, avverto che all'articolo 18, ultimo del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GAETANO VAIRO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5.

La Commissione raccomanda all'Assemblea il proprio emendamento 1.8, esprimendo altresì parere contrario sugli emendamenti Cecchetto Coco 1.2, Mellini 1.6, Cecchetto Coco 1.3 e Mellini 1.7.

La Commissione accetta l'emendamento del Governo 1.9.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Maceratini 1.1 L'emendamento 1.10 della Commissione è identico all'emendamento 1.9 del Governo: quindi, qualora quest'ultimo venisse approvato, quello della Commissione s'intenderebbe assorbito. Raccomando inoltre l'approvazione dell'emendamento 1.11 della Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 2.3 e 2.4, Cecchetto Coco 2.1 e 2.2, Mellini 2.5, Cecchetto Coco 3.1, Finocchiaro Fidelbo 3.2, Mellini 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 6.1, 7.2 e 7.3, Cecchetto Coco 7.1 e Mellini 7.4. Esprimo invece parere favorevole sugli identici emendamenti Gorgoni 7-bis.1 e Mellini 7-bis.2. Il parere è contrario sull'emendamento Mellini 8.1.

La Commissione accetta l'emendamento 8.2 del Governo ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gorgoni 8-bis.1 e Mellini 8-bis.2 e sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 9.1.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Mellini 9.2, 10.1, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 14.1, 15.1, 15.2, 16.1 e 17.1. Accetta infine gli emendamenti 14.2 e 17.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.9, 8.2, 14.2 e 17.2; accetta gli emendamenti 1.8, 1.10 e 1.11 della Commissione; concorda per il resto con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, avverto che il gruppo comunista-PDS non parteciperà alle votazioni se non ci saranno le condizioni per discutere con calma e serenità questo provvedimento, condizioni che al momento non sussistono.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, so che vi è l'abitudine di scambiarsi impressioni ed anche apprensioni sulla serata, ma vorreiregarvi di ascoltare gli oratori!

LUCIANO VIOLANTE. Non chiedo di essere ascoltato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo so, ma era un mio invito personale.

Prego anche i colleghi dello schieramento di sinistra di fare un po' di attenzione.

FRANCO PIRO. Le apprensioni sono anche qui, sono riferite al 9 giugno!

PRESIDENTE. Sono comunemente diffuse questa sera, onorevole Piro, e riguardano anche fatti specifici di questa sera.

Onorevole Violante, ritiene di poter proseguire il suo intervento?

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, sono veramente grato a lei ed ai colleghi.

Stiamo per votare l'obbligo del sequestro dei beni della famiglia della persona sequestrata. Onorevoli colleghi, noi siamo tra coloro che avevano presentato un progetto di legge che prevedeva il sequestro dei beni perché ritenevamo che questa fosse la misura giusta, dopo le discussioni fatte con alcune persone. In seguito, ad alcuni di noi è capitato di parlare con familiari di persone sequestrate ricche, meno ricche e ricchissime. Siamo così giunti alla conclusione che il sequestro dei beni è assolutamente inutile, se non dannoso.

PRESIDENTE. Raccomando nuovamente (e rivolgo l'invito sia ai colleghi che ai rappresentanti del Governo) di consentire all'oratore di svolgere il suo intervento!

LUCIANO VIOLANTE. La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, ci è stata confermata l'inutilità, se non la dannosità, di una misura di questo genere. Le famiglie ricche riescono comunque a pagare il riscatto, all'estero, attraverso persone che prestano loro il denaro che poi sarà restituito in altro modo; le famiglie che ricchissime non sono si trovano invece in una morsa d'acciaio formata, per un verso, dal provvedimento del giudice e, per un altro, dai sentimenti che spingerebbero a pagaré.

Il problema vero è che non si può scaricare la questione dell'inefficienza della macchina dello Stato sui privati, cosa che

invece si sta facendo; si sta infatti scaricando l'impossibilità o l'incapacità di disinnescare la mina dei sequestri sui familiari del sequestrato e su chi assiste al sequestro, imponendo loro un onere penale che a nostro avviso è intollerabile, insopportabile e non civile.

Dal punto di vista pratico, signor Presidente, una norma di questo genere rende il fenomeno clandestino. Mi sembra che il collega Rossi di Montelera abbia accennato a tale aspetto: già oggi credo vi sia qualche sequestro clandestino, cioè non denunciato per paura che scatti questo tipo di provvedimento. L'unico modo per lavorare seriamente alla soluzione del problema consiste nell'instaurare un rapporto di fiducia tra la famiglia della persona sequestrata, le forze dell'ordine e la magistratura. Tale rapporto di fiducia non può esistere se la magistratura e le forze dell'ordine sono considerati coloro che bloccheranno i beni.

Questo non vuol dire — sia ben chiaro — che il riscatto debba essere pagato; è proprio la norma in esame, invece, che, rendendo clandestino il versamento del riscatto, fa sì che esso sia pagato. Deve invece esserci la massima collaborazione tra magistratura e polizia da un lato, e famiglia del sequestrato dall'altro. Essendo questa norma inutile, dannosa e francamente non civile (non dico altro), invito i colleghi a bocciarla.

Esistono invece disposizioni nel decreto che riguardano la maggior efficienza delle forze dell'ordine su questo versante e che, qualora venissero approvate, potranno fornire quel di più che oggi serve contro i sequestri di persona (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, annunciamo il nostro voto favorevole sugli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5, soppressivi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

A me pare che gli interventi del collega Rossi di Montelera — che come tutti sappiamo ha subito questo odioso reato sulla sua pelle — e del collega Violante, che ha ricordato che il suo gruppo aveva presentato una proposta di legge contenente norme analoghe e che — dopo più attenta valutazione ed un incontro con i familiari dei sequestrati — ha cambiato posizione, siano estremamente convincenti.

Desidero richiamare la vostra attenzione su un solo punto. Non credo che ogni sequestro di persona sia effettuato con la stessa tecnica e che la gestione di esso sia condotta dalle stesse bande criminali o abbia le medesime finalità. Il primo scopo certo del sequestro è quello di ottenere denaro; incerto è invece il trattamento del sequestrato e le modalità con cui ottenere il riscatto. Abbiamo assistito purtroppo in anni passati a casi violentissimi nei quali il sequestrato è stato immediatamente ucciso e poi è stato chiesto il riscatto. La differenza dei casi comporta, per le forze dell'ordine e per il giudice che conduce le indagini, la capacità di individuare la linea giusta da seguire e quella di intervenire con la necessaria flessibilità. Ritengo quindi che prevedere la sola linea della durezza e contrapporre i familiari ai giudici ed alle forze dell'ordine rappresenti un aspetto assai negativo dell'articolo 1 del decreto. In questo modo spingiamo la famiglia ad avere contatti separati con i rapitori, al di là del controllo della magistratura e delle forze dell'ordine, e quindi la esponiamo ad una maggiore ricattabilità.

Inoltre, si afferma che il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone; tale sequestro può estendersi addirittura a macchia d'olio, in quanto si tratta di mettere sotto controllo i parenti, gli amici più stretti ed anche le altre istituzioni alle quali la famiglia — che di solito è benestante — può ricorrere.

Insomma, in una città di medie dimensioni — penso per esempio a Perugia, dove è avvenuto l'ultimo sequestro di persona a danno di un bambino — si dovrebbe verificare la paralisi delle attività economiche dell'intero agglomerato ed avremmo una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

citta complessivamente in guerra contro i sequestratori. In sostanza, mi pare che avremmo una situazione paradossale ed impossibile da gestire: le forze dell'ordine dovrebbero controllare decine di telefoni e di conti correnti, seguendo una molteplicità di piste. Pur non essendo né un poliziotto né un giudice, ritengo che una situazione del genere andrebbe indubbiamente a danno dell'efficienza, dell'efficacia e dell'immediatezza delle indagini.

Per questi motivi il gruppo verde voterà a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore degli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5.

Relativamente ad un aspetto di tecnica legislativa, ci permettiamo di osservare che è grottesco e sicuramente paradossale il fatto che il sequestro dei beni diventi una pena accessoria che colpisce la parte offesa. Proprio di questo si tratta.

In sostanza, nell'incapacità di approntare strumenti più concreti nei confronti dell'autore del reato, si finisce con il fustigare la parte offesa, «colpevole» di essersi fatta sequestrare. In realtà, si dimentica, signor Presidente, che la normativa generale sullo stato di necessità impone ogni comportamento atto ad evitare le conseguenze dell'ulteriore protrarsi del reato, con proiezione sulla vita del sequestrato e sulla maggiore afflizione alla base della prigionia.

Per queste ragioni di tecnica legislativa, di diritto e di equità, siamo nelle condizioni di dichiararci favorevoli alla soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, come proposto dagli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, l'essenza del provvedimento al nostro esame sta proprio nella scelta fra la linea dura e quella flessibile, un'opzione di fondo sulla quale la Commissione giustizia ha discusso manifestando perplessità, ma anche procedendo al necessario approfondimento. Tutto ciò si ritrova proprio nell'articolo 1 del decreto-legge.

Se non ricordo male, lo stesso ex gruppo comunista, oggi PDS, si schierò per la linea dura. Le perplessità, per altro oneste e corrette, manifestate in questa sede dall'onorevole Violante, sono già state oggetto di approfondimento in Commissione.

Il problema è tutto qui: vogliamo rendere obbligatorio per legge il sequestro dei beni, al fine di determinare un deterrente per la criminalità responsabile dei sequestri, oppure vogliamo lasciare le cose allo stato in cui si trovano? Il provvedimento del Governo affronta questo problema; sulla base di esso si è ritenuto che l'adozione della linea dura costituisca una forma di scoraggiamento all'ulteriore incremento delle estorsioni e dei sequestri di persona.

D'altra parte, in Commissione sono state apportate una serie di modifiche tese opportunamente ad attutire il principio che ho esposto, tutelando i familiari. Del resto, desidero ribadire il nostro apprezzamento per gli interventi svolti sia in Assemblea sia in Commissione dall'onorevole Rossi di Montelera e per il contributo da essi offerto.

Abbiamo tenuto presenti proprio queste circostanze al fine di licenziare un testo efficace ed al tempo stesso elastico. Non ritengo che in sede parlamentare debbano, invece, essere approntati provvedimenti di facciata e di parata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione degli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5, desidero ricordare che sul complesso degli emendamenti è stata avanzata la richiesta di scrutinio se-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

greto o, in subordine, di votazione nominale. La Presidenza preciserà di volta in volta per quali emendamenti sarà considerata ammissibile la richiesta di votazione segreta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 1, e 49, comma 1, del regolamento.

Avverto che sugli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5 la votazione avverrà per scrutinio nominale.

LUCIANO VIOLANTE. Ma come, Presidente!?

PRESIDENTE. Onorevole Violante, ho appena precisato, e credevo che lei avesse ascoltato, che la Presidenza ritiene di far votare a scrutinio segreto gli emendamenti che a suo giudizio rientrano nel combinato disposto degli articoli 51, comma 1, e 49, comma 1, del regolamento. La Presidenza è dell'avviso che la soppressione dell'articolo 1 non sia ricompresa nella fattispecie richiamata.

MAURO MELLINI. Ma l'articolo 1 è limitativo della libertà personale!

LUCIANO VIOLANTE. C'è una norma penale, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Violante, è una norma penale come quasi tutte quelle delle quali stiamo parlando, ma non attiene strettamente al diritto di libertà, come previsto...

LUCIANO VIOLANTE. No, Presidente, è punitiva! Si prevede il blocco di tutto il patrimonio di una persona!

PRESIDENTE. Onorevole Violante, non è strettamente attinente alla questione della libertà personale. Mi assumo la responsabilità della interpretazione data.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sugli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.4 e Mellini 1.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	354
Astenuti	7
Maggioranza	178
Hanno votato sì	153
Hanno votato no	201

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che, se vi sono provvedimenti attinenti alla libertà personale dei cittadini, essi riguardino certamente anche la salvaguardia della libertà medesima nello stato di necessità in cui il cittadino è costretto dalla violenza, alla quale si propone di aggiungere altra violenza attraverso l'impedimento di fare quanto possa essere necessario per salvarsi la vita.

Se non si tratta di diritto di libertà, non so cos'altro possa esserlo. Con i provvedimenti al nostro esame in realtà si stabilisce l'esclusione dello stato di necessità, elemento essenziale, addirittura discriminante delle azioni penali, che legittima per lo meno il comportamento di chi è parte lesa di un delitto. Invece in questo caso la parte lesa nel delitto viene criminalizzata.

Non capisco come si possa affermare che non si tratti di un diritto di libertà la questione relativa a disposizioni concernenti la disponibilità del proprio patrimonio per provvedere a salvare la vita propria, dei propri figli o dei propri parenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Non so cos'altro dire ai colleghi, ognuno di voi immagini che situazioni, avvenimenti e fatti del genere di quelli che stiamo affrontando possano coinvolgere amici o conoscenti e si chieda se queste disposizioni non siano attinenti a diritti essenziali di libertà della persona.

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Mellini, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò la parola ad un oratore contro e ad uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, sono convinto che la Presidenza abbia agito in maniera del tutto corretta. Ricordo ai colleghi e a me stesso che l'articolo 49, comma 1, del regolamento introduce non un doppio regime — come abbiamo più volte dovuto ribadire — ma una regola generale, quella del voto palese, rispetto alla quale il voto segreto è un'eccezione e come tutte le eccezioni non può che avere una interpretazione restrittiva e tassativa.

Inoltre l'uso dell'avverbio «strettamente» rafforza il convincimento secondo il quale la Presidenza ha deciso in maniera corretta; vorrei cogliere l'occasione per augurarmi che la giurisprudenza — lo dico tra virgolette — in materia possa essere sempre così corretta come abbiamo avuto la possibilità di apprezzare in questa circostanza nella decisione del Presidente Zolla.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare tre passaggi dell'articolo 49 del

regolamento della Camera dove si fa riferimento ai diritti riguardanti le persone, ai diritti di libertà e ai diritti della persona umana. Raffrontiamo questi tre passaggi regolamentari alle norme di cui ci stiamo occupando e in particolare alla titolazione del titolo XIII del codice penale: «Dei delitti contro il patrimonio». Ebbene questa formulazione sembrerebbe darci torto. Senonché la successiva esplicitazione del capo primo recita: «Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose» — ma questo ci interessa poco — «o alle persone». Poiché la violenza alle persone riguarda soprattutto i regimi di sequestro di persona, la dignità umana, il diritto di libertà di colui il quale per sopraffazione altrui si trova nelle condizioni di non poter usufruire della propria libertà, credo che quello in esame sia uno dei casi patenti in cui il ricorso alla votazione a scrutinio segreto sia proprio nelle cose.

Per questa ragione chiediamo che la Presidenza rimediti sulle affermazioni poc'anzi espresse e tutte le volte in cui la votazione debba riguardare diritti di libertà o di dignità, con riferimento ovviamente alla persona, si possa procedere allo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione le argomentazioni sollevate a questo riguardo. Devo far presente che sicuramente la regola generale prevista dall'articolo 49, comma 1, del nostro regolamento prevede che le votazioni abbiano luogo a scrutinio palese e che il voto segreto rappresenti un'eccezione.

La Presidenza non può quindi estendere in via analogica le fattispecie per le quali è ammessa la richiesta di votazione segreta.

Per altro mi rendo conto che stiamo votando questioni che in qualche modo possono avere un riferimento al tema generale della libertà personale. Ma le norme in materia di sequestro dei beni non incidono direttamente sui diritti di libertà richiamati dal comma 1 dell'articolo 49 del regolamento (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

MALRO MELLINI. Ma il diritto di libertà è anche patrimoniale!

PRESIDENTE. Tale tesi mi sembra francamente ardata.

MAURO MELLINI. La libertà patrimoniale non è più libertà!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	336
Votanti	333
Astenuti	3
Maggioranza	167
Hanno votato <i>si</i>	325
Hanno votato <i>no</i>	8

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cecchetto Coco 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, il gruppo comunista-PDS voterà contro l'emendamento Cecchetto Coco 1.2 e anche il successivo emendamento Mellini 1.6, sulla base di una precisa considerazione.

L'articolo 321 del codice di procedura penale, entrato in vigore un anno fa, prevede la possibilità di stabilire il sequestro preventivo (si tratta di una misura caute-

lare reale) dei beni pertinenti ad un reato quando con tale provvedimento possa essere evitata la prosecuzione dello stesso o comunque che questo produca ulteriori conseguenze.

Alla luce dei lavori della Commissione bicamerale che si è occupata di questa tematica, si può affermare che la presenza di questa norma nel nostro ordinamento giuridico è giustificata dalla necessità di attrezzare, per così dire, il nostro sistema penale affinché sia possibile sequestrare i beni che possono essere utilizzati per pagare riscatti.

Dalla formulazione della norma si deduce altresì che essa prevede una mera facoltà, accogliendo così l'intendimento che ha mosso i colleghi a presentare emendamenti in proposito. Noi crediamo sia importante non sovrapporre ad una norma già prevista dal codice di procedura penale un'altra disposizione sullo stesso tema.

Per tali ragioni ordinamentali, il nostro gruppo non approverà gli emendamenti Cecchetto Coco 1.2 e Mellini 1.6 *(Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ho molta stima della competenza in materia della collega Finocchiaro Fidelbo; sono pertanto sensibile alle sue argomentazioni. Mi consenta però di ricordare che il decreto-legge in esame disciplina i problemi connessi ai sequestri di persona a scopo di estorsione; per questo credo che la disposizione in esame renderà non dico obsoleta ma sicuramente inutilizzata da parte dei magistrati e delle forze dell'ordine che si occupano delle inchieste la norma procedurale giustamente ricordata dalla collega Finocchiaro Fidelbo.

Per tali motivi, ci sembra opportuno apportare una modifica al comma 1 dell'articolo 1 per rispondere alle esigenze prospettate poc'anzi dalla collega del gruppo comunista-PDS. Mi riferisco alla necessità di esaltare quanto previsto da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

una norma del nuovo codice di procedura penale, che noi approviamo.

Nessuno di noi esclude la possibilità, in determinati casi, che il giudice disponga il sequestro dei beni, ma riteniamo opportuno ripetere tale disposizione del codice di rito in modo da omogeneizzarla con la normativa in materia. Altrimenti, nell'ordinamento giuridico italiano vi sarebbero due norme difformi per le quali il singolo magistrato avrebbe il compito di interpretare la disposizione a suo avviso prevalente.

Al contrario, qualora l'Assemblea accetti il nostro emendamento, vi sarebbe una disposizione normativa che invita il giudice a tenere in maggiore considerazione l'opportunità di procedere al sequestro dei beni, fermo restando che si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

Per questi motivi, nonostante i giusti richiami formulati dalla collega Finocchiaro Fidelbo, penso che la Camera farebbe bene ad approvare il nostro emendamento Cecchetto Coco 1.2, così come il successivo Mellini 1.6, sui quali il gruppo verde voterà a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	320
Astenuti	1
Maggioranza	161
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	292

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	296
Astenuti	20
Maggioranza	149
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	281

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che l'emendamento Cecchetto Coco 1.3 sia assolutamente necessario per evitare che i banditi sequestratori di persona possano mettere in atto un'ulteriore gravissima odiosa e vergognosa forma di ricatto.

La norma da emendare è quella che prescrive che il sequestro dei beni deve rimanere in vigore — fate attenzione a questa affermazione — fin quando non risulti che sia cessata la permanenza del reato, cioè finché il sequestrato è nelle mani dei banditi.

Tutti sappiamo che purtroppo di alcune persone rapite non si sa più nulla. Si presume, si pensa, si deve purtroppo ritenere che siano morte. Se non viene emendata la norma prevista all'articolo 1 — colleghi, vi scongiuro in nome di tanti disgraziati che possono trovarsi in questa situazione e delle cui pene ciascuno di noi porta la responsabilità — i beni dei parenti dei rapiti potrebbero rimanere sequestrati

all'infinito, perché i «signori» sequestratori non esibiscono il cadavere. Quindi, al ricatto sulla vita si unisce, grazie a questa norma, il ricatto sul cadavere del sequestrato.

La sciagura che si unisce a quella sul patrimonio di questi disgraziati non cessa: è inutile dire che si tratta di un sequestro «bonario». È invece un sequestro che può distruggere un imprenditore!

L'emendamento Cecchetto Coco 1.3 ha il merito di limitare nel tempo la durata del sequestro dei beni, e la proroga dello stesso richiede una adeguata motivazione. Vi sono persone sequestrate delle quali non si hanno notizie da due o tre anni: che cosa aspettiamo allora ad intervenire? Chi provvederà? Non si può dire quando risulta cessata la permanenza del reato, perché ciò non risulta! O forse l'interessato dovrà dire: vi prego e vi scongiuro di considerare morto mio figlio, mio fratello o mia moglie perché almeno rilascerete i miei beni? È mai possibile questo?

Allora, colleghi, mi appello alla vostra coscienza: bisogna tener conto che stiamo parlando della vita, dei beni, della serenità, di un minimo di rispetto che è doveroso nei confronti di persone tanto disgraziate. Vogliamo affrontare questo problema, allora? O dovete comportarvi sempre secondo la disciplina di partito, seguendo l'indicazione della maggioranza che vi fa segno di votare contro?

Siamo di fronte ad un emendamento assolutamente ragionevole, che potrà evitare gravi inconvenienti. Dobbiamo essere grati ai colleghi che l'hanno proposto e, approvandolo, faremo quindi quanto è possibile per ridurre le aggressioni nei confronti di persone già tanto provate da sciagure che la nostra società non riesce ad evitare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, annuncio che il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3. Le argomentazioni

dell'onorevole Mellini ci sembrano del tutto convincenti e vorrei altresì sottolineare che, una volta approvato il decreto-legge nel testo proposto dal Governo (comprendente l'obbligatorietà del sequestro dei beni), la previsione di una norma come quella di cui parliamo sarà assolutamente necessaria.

Un anno di sequestro dei beni dovrebbe essere un periodo sperimentale in relazione all'utilità del sequestro stesso ai fini del ritrovamento e della liberazione del sequestrato. Ritengo che tale lasso di tempo sia del tutto sufficiente: un anno di stato di sequestro è certamente un periodo eternamente lungo; alla sua scadenza saranno i magistrati inquirenti a decidere se sussistono i fondati motivi (che possono consistere in una traccia o in un semplice elemento) per mantenere o meno il sequestro dei beni.

Credo che, soprattutto dopo che sarà approvato l'articolo 1, l'inserimento di una norma come quella prevista dall'emendamento Cecchetto Coco 1.3 riduca i pericoli connessi ad un provvedimento che rischia di trasferire sull'anello più debole della catena le conseguenze dei delitti di sequestro di persona.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Intervengo, Presidente, per ringraziare gli onorevoli Mellini e Finocchiaro Fidelbo che hanno esposto con grande chiarezza le motivazioni che hanno spinto il gruppo verde a presentare l'emendamento Cecchetto Coco 1.3.

A prescindere dalle critiche e dalle obiezioni che abbiamo ascoltato, penso che, una volta approvato l'articolo 1, sia assolutamente necessaria una norma tesa a contenere nel tempo il sequestro dei beni, anche per rispetto nei confronti di persone che hanno subito già un grave danno attraverso il sequestro del loro familiare e che saranno messe in condizione di riprendere le loro attività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Pietro Battaglia.

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente, personalmente sono d'accordo con le argomentazioni dell'onorevole Mellini e degli altri colleghi che mi hanno preceduto. Annuncio pertanto che voterò a favore dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3 (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, mi sembra che nello Stato dell'autoservizio, come ormai ci hanno abituato i Governi che si sono finora succeduti (gli altri lo chiamano *self service*, ma a me non piace la cacofonia inglese), siamo arrivati all'autopunizione del sequestrato. Si immagini, signor Presidente, un imprenditore cui vengono sequestrati i beni. Come prima cosa le banche gli negheranno la concessione di fidi. Ma egli deve fare tutto il possibile per salvare il figlio sequestrato. Lasciamo perdere quello che si dovrebbe fare e esaminiamo quello che normalmente si fa. Ebbene, l'imprenditore in questione finirà in mano agli usurai; firmerà cambiali ad un usuraio, il quale le tirerà fuori nel momento in cui il sequestro dei beni sarà tolto. Non prevedendo quanto meno un termine di durata per quella misura avremo quindi aggiunto oltre al danno anche la beffa.

A me sembra già eccessiva la durata di un anno; comunque il gruppo del Movimento sociale voterà a favore dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3 perché con la previsione di quel termine verrebbe almeno mitigato il rigore della norma. Non va però tralasciato il fatto che la previsione di tale termine pone forse diversi e più gravi problemi, in quanto potrebbe tradursi anche in un incentivo per i sequestratori a far durare di più il sequestro, in attesa appunto che trascorra quel periodo. A me sembra sbagliata la previsione di una misura coercitiva e cautelare nei confronti

dei parenti del sequestrato, signor Presidente: e un'altra riprova che questo Stato non c'è più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, per la verità ho una certa esitazione a parlare per il fatto che in questa materia estremamente delicata è difficile avere un'opinione certa al cento per cento. Per altro verso, mi sembra però doveroso cercare di dare un contributo anche esprimendo le proprie perplessità. La mia dichiarazione di voto deve quindi intendersi, allo stato, in dissenso dal mio gruppo, a meno che il collega Nicotra, che interverrà dopo di me, non riesca a farmi superare i miei dubbi.

Per onestà intellettuale debbo dire che io mi sono astenuto nella votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 perché in realtà, nonostante la mia esperienza di pubblico ministero, non sono riuscito a convincermi in modo assoluto della bontà della cosiddetta linea dura rispetto alla cosiddetta linea morbida.

Ma gli argomenti che il collega Mellini ha qui esposto circa la durata del sequestro dei beni sono estremamente seri. Si può porre un familiare del sequestrato nella condizione di dover mettere sulla bilancia da una parte il denaro e dall'altra la speranza che sia morto il congiunto per poter riacquistare la piena disposizione dei propri beni? Dovrà il familiare chiedere la dichiarazione di morte presunta per provare la cessazione del sequestro (a parte le difficoltà di tale procedura, che non è certo breve)? Dovrà cercare di convincere i giudici di questo?

Non mi convince molto, in realtà, nemmeno l'emendamento della collega Cecchetto Coco, che ha il merito di aver introdotto la problematica ma che solleva indubbiamente alcune perplessità dal momento che, così come è formulato, l'emendamento finisce per tradursi in un'istigazione a prolungare al massimo il sequestro di persona: se si sa che comunque dopo un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

anno i beni saranno svincolati, vi è una sorta di invito ai delinquenti a tenere duro almeno fino ad un anno per cercare di ottenere il pagamento del riscatto.

Sono queste le mie perplessità. Se dovessi decidere in questo momento, io mi sentirei più tranquillo nel votare a favore dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3. Mi domando se non sia necessaria al riguardo una riflessione più matura, perché si lasci come minimo uno spazio di discrezionalità maggiore al giudice, prevedendo cioè che lo stesso possa revocare il sequestro dei beni indipendentemente da un termine ogni qualvolta appaia ragionevole che la permanenza non sia più utile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Presidente, quello al nostro esame è senz'altro un provvedimento travagliato. Come già dicevo nel mio precedente intervento, nessuno è depositario di verità né è in grado di sapere quali scelte potrebbero sortire gli effetti che tutti vogliamo.

Devo osservare che la proposta avanzata nell'emendamento Cecchetto Coco 1.3 è già contenuta, in sostanza, nel comma 2 che si vuole modificare. Nel testo del decreto-legge si legge chiaramente che il sequestro dei beni, di cui al comma 1, è revocato quando risulti cessata la permanenza del reato. In ogni caso, spetta al magistrato, sulla scorta di elementi e dati che gli pervengono, decidere quando si configuri tale cessazione.

Sostanzialmente credo che fissare in un anno la durata massima del sequestro dei beni — mentre in base al testo attuale del comma 2 essa può essere inferiore: di un mese o anche due mesi — rischi di aggravare la situazione patrimoniale del sequestrato piuttosto che agevolarla.

Vorrei inoltre fugare l'apprensione dimostrata da qualche collega, anche del mio gruppo, che ha dichiarato di volersi opporre ad un provvedimento che estende ai parenti il blocco dei beni. Vorrei dire all'onorevole Andreoli — che è venuto a

questo banco ad opporre giustamente tale considerazione — che il sequestro dei beni riguarda il coniuge ed i parenti conviventi. La precisazione è indispensabile per fugare eventuali legittime preoccupazioni.

In questo quadro ribadisco il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana, sperando che anche i colleghi Battaglia e Casini si convincano della linea che caratterizza tutto il provvedimento. Certo, è una linea dura, rischiosa, che può suscitare perplessità, ma si tratta di una scelta: o ci crediamo, o lasciamo le cose come stanno!

MAURO MELLINI. Ecco, appunto, lasciatele come stanno!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei richiamare soltanto per un attimo l'attenzione dei colleghi e soprattutto della Commissione. Occorre tener conto che stiamo votando misure che colpiscono pesantemente nella quotidianità situazioni che sono già drammatiche e disperate.

Vorrei esortare a non dividerci per amore di tesi, varando provvedimenti che, quando saranno applicati, mostreranno conseguenze ancora più drammatiche di quelle già insite nella situazione delle famiglie che abbiano subito un sequestro.

Anche in relazione all'intervento dell'onorevole Nicotra, vorrei dire che, quanto meno, l'emendamento Cecchetto Coco 1.3 pone un limite massimo alla durata del sequestro. Sappiamo bene come le norme vengano applicate dai giudici: talvolta in termini molto burocratici. I beni sequestrati rimangono in quella condizione per molto tempo. Almeno — come dicevo — questo emendamento introduce un termine massimo che, a mio parere, è già lungo. Anzi, secondo me, non si sarebbe dovuto prevedere il sequestro dei beni; una volta previsto però, inseriamo almeno una norma di garanzia!

L'emendamento al nostro esame pre-

vede anche la revoca del sequestro, in caso di cessazione della permanenza del reato. Vorrei veramente esortare i colleghi a prestare molta attenzione: le famiglie rischierebbero di trovarsi in una situazione — di cui per altro potrebbe non vedersi il termine — nella quale sia impossibile provvedere a decisioni elementari per la vita quotidiana. In questo senso — lo ripeto — l'emendamento al nostro esame fissa almeno un termine massimo e pone rimedio a possibili dimenticanze burocratiche, che pure si sono verificate. Sappiamo infatti come funzionano le cose nella realtà.

Se fosse possibile, chiederei alla Commissione di riflettere ancora su questo emendamento e, eventualmente, di rivedere il parere. In caso contrario inviterei i colleghi a votarlo, al di là delle posizioni dei singoli partiti, perché qui si tratta di immaginare cosa succederà in concreto dopo che sarà stato varato un provvedimento di questo genere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Rossi di Montelera. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor Presidente, mi spiace dover esprimere un giudizio di sostanziale dissenso dal mio gruppo sull'emendamento Cecchetto Coco 1.3. Mi riconosco infatti nelle osservazioni svolte dai colleghi Casini e Mellini e quindi non mi soffermerò su quanto essi hanno detto e mi limiterò ad esporre una mia preoccupazione.

Se la norma dovesse essere approvata nella sua attuale formulazione, potremmo trovarci — soprattutto nel caso in cui il sequestro fosse organizzato dalla mafia o dalla criminalità organizzata — dinanzi a sequestri che magari non mirano a conseguire il pagamento del riscatto ma a porre in essere un ricatto, quello di bloccare il patrimonio di qualcuno per anni ed anni. Si tratta di una fattispecie molto pericolosa che può essere usata come arma di ricatto contro determinate famiglie o determinati avversari del momento.

Poiché con la norma attuale la revoca del sequestro non può avvenire se non con

il rilascio del sequestrato, del suo cadavere o con la dichiarazione di morte presunta, che mi pare avvenga dopo cinque anni dalla scomparsa, il sequestro dei beni opererebbe per un periodo di tempo davvero lungo.

MAURO MELLINI. Questo potrebbe essere il modo per risolvere i problemi tra Mondadori e Berlusconi!

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Chiedo pertanto che sia presa in considerazione la possibilità di accantonare l'emendamento in questione affinché la Commissione possa riflettere e quindi sottoporci, per la parte considerata, un testo più corretto, in mancanza del quale sarei costretto a votare a favore dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Rossi di Montelera abbia avanzato una proposta saggia. Chiedo al relatore quale sia su di essa il parere della Commissione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione è favorevole alla proposta di accantonamento dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3, ai fini di un maggiore approfondimento della questione da esso posta.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, possa rimanere stabilito l'accantonamento dell'emendamento Cecchetto Coco 1.3.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 1.7.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, segnalo la necessità di correggere un errore di stampa nell'ultimo periodo del mio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

emendamento 1.7: laddove si legge «in frode al provvedimento, ai provvedimenti», si deve leggere «in frode ai provvedimenti».

Desidero per altro fornire una brevissima spiegazione del mio emendamento.

Se ad esempio nel patrimonio della famiglia del sequestrato ci sono cambiali, queste vengono sequestrate. Conseguentemente, poiché non vengono pagate e rimanendo in possesso di chi ha disposto il loro sequestro, si trasformano in elemento di negoziazione.

Abbiamo quindi proposto l'obbligatorietà della riscossione delle cambiali scadute perché si è verificato un caso molto particolare. I colleghi calabresi sanno che nella loro regione c'è un costruttore — il quale ha avuto la disgrazia di vedere sequestrato un proprio congiunto — che ha in mano molte cambiali per appartamenti venduti, forse a condizioni normali, a molti magistrati. Queste cambiali sono state sequestrate, essendo stata seguita la cosiddetta «linea dura» pur non essendo ancora operante il provvedimento di cui discutiamo. Chi ne beneficia? La famiglia ha avuto un parente sequestrato, i beni sequestrati, mentre i magistrati hanno avuto la facoltà di non pagare le cambiali per gli appartamenti acquistati da questo costruttore!

Diciamo allora che, se ci sono delle cambiali, queste debbono essere obbligatoriamente poste in banca. Così qualche nuvola che copre uno dei pochi sequestri ancora in corso potrà essere dissipata.

Resta infine il mio invito a votare a favore dell'emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, prendo atto che il suo emendamento 1.7 deve intendersi formulato come segue nella sua parte finale: «tutti gli effetti atto in frode ai provvedimenti e ai divieti di cui al presente decreto».

MAURO MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.7, nel testo modificato dalla correzione segnalata dall'onorevole Mellini, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	322
Votanti	318
Astenuti	4
Maggioranza	160
Hanno votato sì	155
Hanno votato no	163

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, chiedo innanzi tutto che l'emendamento 1.9 del Governo venga votato a scrutinio segreto...

PRESIDENTE. Questo emendamento verrà votato a scrutinio segreto, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, a mio avviso l'emendamento 1.9 del Governo presenta due forti limiti. È bene ricordare che con esso il Governo reintroduce il vecchio comma 4 del decreto-legge che era stato soppresso in Commissione. A mio avviso con tale emendamento si disegna una fattispecie penale nella quale il principio di tipicità a mio parere soffre di un qualche *vulnus*. Mi pare, infatti, che l'espressione «si adopera,

con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima» segni un reato a condotta molto libera.

Inoltre è facilmente comprensibile che con questa norma può essere punito allo stesso modo il parroco che si adopera per trovare un contatto e lenire in tal modo la preoccupazione dei familiari, il postino e chiunque altro si interessi e si mobiliti, anche sulla base di uno spirito solidaristico, a favore dei familiari delle vittime del sequestro. Mi pare, quindi, che ancora una volta si incida più sui soggetti deboli ed innocenti che sugli anelli sui quali si dovrebbe intervenire per spezzare la catena dei sequestri di persona.

Ritengo inoltre che il comma 3-ter dell'emendamento — che prevede: «Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 3-bis in favore del prossimo congiunto» — sia assolutamente inutile. Svolgerò ad ogni modo ulteriori considerazioni di tal genere a proposito di un altro emendamento presentato in tal senso dal Governo.

Annuncio pertanto il voto contrario del gruppo comunista-PDS sull'emendamento 1.9 del Governo.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere con estrema cortesia al relatore, onorevole Vairo, del quale conosco la disponibilità intellettuale, per quale ragione misteriosa, eleusina ed incomprensibile l'emendamento Maceratini 1.1 non sia stato accolto dalla Commissione, quando esso va nella stessa direzione degli emendamenti 1.9 del Governo e 1.10 della Commissione. Infatti, entrambi prevedono l'ipotesi del favoreggiamento reale.

Si è forse trattato di una lettura troppo rapida del testo del nostro emendamento e quindi approssimativa; ritengo si dovrebbe, dunque, esprimere nuovamente il parere su di esso, poiché siamo di fronte a

tre emendamenti che, andando nella stessa direzione, meritano la medesima sorte.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor Presidente, l'onorevole Trantino ha ragione perché quando ho trattato dell'emendamento 1.10 della Commissione ho dichiarato che esso sarebbe stato assorbito dalla eventuale approvazione dell'emendamento 1.9 del Governo. Lo stesso ragionamento, ovviamente, vale per l'emendamento Maceratini 1.1.

Pertanto, invece che esprimere parere contrario su quest'ultimo emendamento, avrei dovuto dire che esso sarebbe stato assorbito dalla eventuale approvazione dell'emendamento 1.9 del Governo.

VINCENZO TRANTINO. Ne prendo atto, onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, vorrei pregare il relatore ed i colleghi — in particolare l'onorevole Maceratini — di prestare attenzione ad un fatto che mi accingo ad evidenziare. Il testo originario, quello che è stato soppresso incontrando la momentanea e giustificata gioia del collega Rossi di Montelera, esprimeva un concetto di questo genere: chiunque si adoperi al fine di far conseguire ai sequestratori il prezzo della liberazione è punito ai sensi dell'articolo 379 del codice penale. Tale previsione è stata soppressa ed ora il Governo ci propone una nuova formulazione.

Onorevoli colleghi, il testo originario del decreto-legge volendo stabilire la criminalizzazione di coloro che si adoperavano al fine di liberare — non al fine di far conseguire il prezzo della liberazione ... — l'ostaggio, attraverso il pagamento del ri-

scatto, ha in realtà stabilito, per un tipico caso di concorso nel reato di sequestro di persona, un notevolissimo sconto di pena che rimarrà — voglio sottolinearlo — anche quando non sarà convertita in legge quella norma.

Ha fatto bene il collega Vairo, nella sua veste di relatore, a sottolineare tale aspetto. Egli però avrebbe dovuto anche richiamare l'attenzione del Governo su un concetto di questo genere: guardate che vi siete assunti la responsabilità che certe norme dispieghino il loro effetto per i fatti precedenti.

Il Governo riproponendo la questione ha formulato una norma senza significato. Infatti, nell'emendamento 1.9 del Governo si può leggere: «... si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima». Pur essendo vero che si aggiunge una previsione di questo genere: «... al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione», è altrettanto vero che tale discorso non vale, essendo i casi previsti ai commi 1 e 2 riferiti ad un pagamento controllato, ad escludere il beneficio per i complici dei sequestratori.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. C'è anche il concorso! L'articolo 110 l'abbiamo introdotto in Commissione!

MAURO MELLINI. Il Governo propone la seguente norma: «Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso...». Ma se non si tratta di concorso, di che cosa si tratta? Si descrive un'ipotesi di concorso e poi si aggiunge: «al di fuori delle ipotesi di concorso»; si tratta quindi di una disposizione che non significa nulla.

Si sarebbe invece dovuto prevedere che chiunque, al fine di conseguire la liberazione della persona sequestrata, si adoperi per far pervenire ai sequestratori il prezzo del riscatto, è punito ai sensi dell'articolo 379. Se la finalità è quella di giungere alla

liberazione della vittima del sequestro, non c'è bisogno di far riferimento all'esclusione dell'ipotesi di concorso, perché di ciò non si tratta; se invece si afferma che lo scopo è quello di far conseguire il prezzo del riscatto, escludendo il concorso, si ipotizza un caso impossibile. Infatti, o si tratta di concorso oppure necessariamente non si è in presenza della realizzazione della finalità di far conseguire il prezzo del riscatto.

Chiedo quindi al relatore e ai colleghi di voler riconsiderare la formulazione adottata. Sono contrario a questa norma e propongo che essa sia sostituita dalla seguente (e può farlo solo la Commissione): «Chiunque, al fine di pervenire alla liberazione della vittima» (esclusa quindi l'ipotesi del concorso) «si adopera per far pervenire ai sequestratori il prezzo del riscatto è punito ai sensi dell'articolo 379 del codice penale». Questa è la formulazione esatta, al di fuori della quale o si fa un favore ai complici dei sequestratori oppure si adotta una norma che non è suscettibile di alcuna applicazione, per la sua contraddittorietà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, sono consapevole del dramma che un provvedimento siffatto suscita nella coscienza di ognuno di noi.

Sto parlando a titolo personale e non a nome del mio gruppo. Io sono favorevole a mantenere la soppressione del comma 4, decisa dalla Commissione in accoglimento di un emendamento del collega Rossi di Montelera, comma che l'emendamento 1.9 del Governo intende invece ripristinare. Ritengo infatti che il concorso nel reato possa essere sempre addebitato ai concorrenti; ma credo che, nell'ipotesi del «favoreggiamento» posto in essere dal parroco o da chiunque compia una qualunque azione per facilitare la liberazione del proprio amico e congiunto, l'applicazione della norma in questione sarebbe molto grave.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Ieri sera abbiamo assistito ad una «sce-
neggiata» nella trasmissione *Telefono
giallo* in merito al sequestro Cirillo. Se la
norma che si sta tentando di far approvare
fosse stata vigente a quel tempo, ci sa-
remmo trovati di fronte all'arresto di non
so quante centinaia di persone.

CARLO TASSI. Non sarebbe stato sba-
gliato!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La mia
coscienza, quindi, mi impone di votare nel
senso che ho indicato.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor Presi-
dente, desidero chiarire che sia l'obiezione
del collega Mellini, sia le perplessità
dell'onorevole Nicotra sono del tutto in-
fondate.

Che cosa si vorrebbe prevedere con
l'emendamento del Governo in discus-
sione?

MAURO MELLINI. «Si vorrebbe»...!

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Certamente,
perché occorre considerare la volontà
degli altri colleghi!

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l'articolo 1 costituisce uno dei capisaldi di
tutta la legge. La *ratio* di questa disciplina è
quella di creare l'isolamento del sequestra-
tore rispetto alle concrete possibilità di
lucrare attraverso il suo misfatto. Quando
si prevede l'applicazione dell'articolo 379
del codice penale, ossia la perseguibilità
per il reato di favoreggiamento, a carico di
chiunque eserciti attività di mediazione, si
costituisce insieme con il sequestro dei
beni il secondo pilastro fondamentale
della disciplina.

Per quanto concerne le perplessità ma-
nifestate dall'onorevole Mellini, il quale fa
addirittura presente l'altissimo rischio che

il centralinista o il telefonista della banda
ottengano uno sconto di pena rispetto al
sequestratore...

MAURO MELLINI. L'hai detto anche tu
questo!

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Mi permetto
di rivolgermi direttamente ad un giurista
come Mellini. Quando specifichiamo tanto
chiaramente che le disposizioni dell'arti-
colo 379 del codice penale si applicano a
chiunque «si adopera al fine di far conse-
guire agli autori del delitto medesimo il
prezzo della liberazione della vittima» con
l'esclusione dell'ipotesi del concorrente
nel reato e di quelle previste dall'articolo 7,
commi 1 e 2, mi pare che la logica delle
misure che si vogliono introdurre sia oltre-
modo granitica. In altri termini, vogliamo
assolutamente impedire che, una volta in-
trodotta il principio del sequestro dei beni,
la legge sia vanificata stabilendo la legitti-
mità della mediazione.

Ecco perché in coscienza, ma anche con
una grande coerenza di logica giuridica,
ritengo che non possa non essere appro-
vato l'emendamento 1.9 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ri-
cordo che la votazione avverrà a scrutinio
segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento 1.9 del Governo, accet-
tato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle
sedute precedenti ed in quella odierna
sono in numero di 20.

Procedo all'appello dei deputati in mis-
sione.

(Segue l'appello).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Poiché dei deputati testé chiamati 18 risultano assenti, resta confermato il numero di 18 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	313
Maggioranza	157
Voti favorevoli	189
Voti contrari	124

Sono in missione 18 deputati.

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbiti gli emendamenti Maceratini 1.1 ed 1.10 della Commissione.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 7 marzo 1991, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375).

— *Relatore: Vairo.*
(Relazione orale).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni

urgenti in materia di trasporti locali (5399).

— *Relatore: Sapienza.*
(Relazione orale).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (5398).

— *Relatore: Nucci Mauro.*
(Relazione orale).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, concernente disposizioni urgenti in materia previdenziale (5419).

— *Relatore: Cavicchioli.*
(Relazione orale).

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali (5436).

— *Relatore: Artioli.*
(Relazione orale).

7. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).

RAUTI ed altri: Riordino generale del sistema idrico italiano (4981).
— *Relatore: Galli.*

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5367).

— *Relatore*: Alagna.
(*Relazione orale*).

9. — Elezione contestata per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) (Salvatore Meleleo) (Doc. III, n. 3).

— *Relatore*: Lauricella.

La seduta termina alle 20,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA*

DOTT VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

PROF TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22.30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 1991.**

Piero Angelini, Anselmi, Babbini, Brocca, d'Aquino, De Carolis, Del Mese, De Michelis, Fausti, Formigoni, Foti, Bruno Orsini, Piredda, Pumilia, Rebullà, Romita, Emilio Rubbi, Sacconi, Scovacricchi, Stegagnini, Zoso.

(alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Anselmi, Babbini, Del Mese, de Luca, De Michelis, Fausti, Formigoni, Fornasari, Foti, Orsini, Piredda, Pumilia, Rebullà, Romita, Emilio Rubbi, Sacconi, Scovacricchi, Stegagnini, Tempestini, Zoso.

Annunzio di proposte di legge.

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GRASSI ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 19 marzo 1990, n. 57, recante l'istituzione dell'Autorità per l'Adriatico» (5506);

PIRO ed altri: «Disciplina delle cooperative sociali» (5507),

FRANCHI: «Interventi straordinari ed urgenti in favore del comune di Arquà Petrarca» (5508);

MENZIETTI ed altri: «Programma di ristrutturazione della strada statale n. 16 nel quadro del progetto «Corridoio adriatico» (5509).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Istituzione del sistema italiano di certificazione» (5505).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1771. — «Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro» (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (5510).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge MONELLO: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusi edilizi e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sanatoria» (5094) (*annunciata nella seduta del 27 settembre 1990*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Picchetti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5358/B).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

«Disposizioni relative ai rifugiati e agli stranieri extracomunitari residenti nel territorio dello Stato» (5353) (con parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XII Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

S. 2425. — «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione» (approvato dal Senato) (5478) (con parere della VII, della VIII e della XIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

MENZIETTI ed altri: «Modifica alle norme in materia di imposta sui redditi, di registro e di imposta sul valore aggiunto, ri-

guardanti il settore della pesca marittima ed in acque interne» (5394) (con parere della V e della IX Commissione),

alla VII Commissione (Cultura):

AMALFITANO ed altri: «Concessione di un contributo al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca» (5346) (con parere della I e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Disposizioni per le aree urbane» (5432) (con parere della I, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

PATRIA ed altri: «Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali» (5271) (con parere della I, della III, della V, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla XI Commissione (Lavoro):

D'AMATO LUIGI: «Nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'INPS» (4803) (con parere della I e della V Commissione);

VAIRO: «Norme per il riconoscimento del carattere di pensionabilità dell'indennità di funzione di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27» (5425) (con parere della I e della V Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

COLOMBINI ed altri: «Istituzione dell'albo degli assistenti sociali» (5351) (con parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

contro il deputato CIPRIANI per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 209).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Francesco D'Onofrio in sostituzione del deputato Pierluigi Castagnetti, dimissionario.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 marzo 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo dei vigili del fuoco, per gli esercizi dal 1984 al 1989 (doc. XV, n. 183).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 1991, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di una ordinanza emessa dal Prefetto di Roma in data 14 gennaio 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 26 febbraio 1991, ha trasmesso una raccolta dei provvedimenti normativi adottati nell'anno 1990 dal Ministero della sanità e dalla CEE nel settore dell'igiene degli alimenti e della nutrizione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 26 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della legge 15 dicembre 1971, numero 1240, come modificato dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, copia della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENEA in data 19 dicembre 1990, concernente l'adesione dell'ente al consorzio «Jesi Italia» avente lo scopo di effettuare e promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nel settore della microelettronica al silicio.

Questa delibera sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettere in data 2 e 5 marzo 1991, ha trasmesso, in ottemperanza alla risoluzione AZZOLINI ed altri n. 6/00013, accolta e approvata nella seduta del 22 ottobre 1987, due note concernenti il trasferimento di generatori a vapore costruiti dalla società Ansaldo per conto della Siemens-KWU.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale - Ufficio del Controllo, e la segreteria della III Commissione (Affari

esteri e comunitari), competente per materia.

Annunzio di una mozione, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori: interrogazione con risposta in Commissione D'Amato Carlo n. 5-02434 del 5 ottobre 1990 in interrogazione con risposta scritta n. 4-24502; interrogazione con risposta scritta Torchio n. 4-22887 del 3 dicembre 1990 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02799.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 36, questioni sospensive

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	370
Votanti	368
Astenuti	2
Maggioranza	185
Voti favorevoli	34
Voti contrari	334

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Abbatangelo Massimo
 Andreani Renè
 Azzolina Gaetano
 Baghino Francesco Giulio
 Bassi Montanari Franca
 Battistuzzi Paolo
 Calderisi Giuseppe
 Caveri Luciano
 Cicciomessere Roberto
 Del Pennino Antonio
 Ermelli Cupelli Enrico
 Fini Gianfranco
 Gorgoni Gaetano
 Grillo Salvatore
 Manna Angelo
 Martino Guido
 Massano Massimo
 Medri Giorgio
 Mellini Mauro
 Nucara Francesco
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Poggiolini Danilo
 Poli Bortone Adriana
 Rallo Girolamo
 Rosini Giacomo
 Santoro Italice
 Serrentino Pietro
 Sospiri Nino
 Tassi Carlo
 Tatarella Giuseppe

Tessari Alessandro
 Trantino Vincenzo
 Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino

Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
De Rose Emilio
Diglio Pasquale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Labriola Silvano
Susi Domenico

Sono in missione:

Angelini Piero
Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamenti 8.1 e 8.5

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	366
Votanti	366
Astenuti	—
Maggioranza	184
Voti favorevoli	57
Voti contrari	309

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andreani René
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Baruffi Luigi
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro

Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benevelli Luigi
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonfatti Paini Marisa
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia

Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippe Ugo
Grosso Maria Teresa
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo

Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 8.6

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	340
Votanti	339
Astenuti	1
Maggioranza	170
Voti favorevoli	48
Voti contrari	291

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi

Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Pains Marisa
 Boniver Margherita
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido

Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio

Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Sterpa Egidio

Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuta:

Fronza Crepaz Lucia

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano

Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 8.7

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	311
Astenuti	1
Maggioranza	156
Voti favorevoli	304
Voti contrari	7

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Alagna Egidio
 Andreis Sergio
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonino Emma
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Paolo
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Capecchi Maria Teresa
 Cappiello Agata Alma
 Caradonna Giulio
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Carrara Andreino
 Carrus Nino
 Casati Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Casini Carlo	Donati Anna
Castagnetti Pierluigi	D'Onofrio Francesco
Castrucci Siro	Facchiano Ferdinando
Cavagna Mario	Farace Luigi
Caveri Luciano	Faraguti Luciano
Cavicchioli Andrea	Ferrara Giovanni
Cecchetto Coco Alessandra	Ferrari Bruno
Cederna Antonio	Ferrari Marte
Cellini Giuliano	Ferrarini Giulio
Cerofolini Fulvio	Fiandrotti Filippo
Cerutti Giuseppe	Fincato Laura
Chella Mario	Fini Gianfranco
Cherchi Salvatore	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Chiriano Rosario	Fiori Publio
Ciaffi Adriano	Fracchia Bruno
Ciancio Antonio	Franchi Franco
Ciccardini Bartolo	Frasson Mario
Cicerone Francesco	Fronza Crepaz Lucia
Cicone Vincenzo	Fumagalli Carulli Battistina
Ciliberti Franco	
Cima Laura	Gabbuggiani Elio
Cimmino Tancredi	Galante Michele
Ciocci Carlo Alberto	Galasso Giuseppe
Ciocci Lorenzo	Galli Giancarlo
Civita Salvatore	Gei Giovanni
Colombini Leda	Ghinami Alessandro
Colombo Emilio	Gitti Tarcisio
Coloni Sergio	Goria Giovanni
Columbu Giovanni Battista	Gregorelli Aldo
Colzi Ottaviano	Grippo Ugo
Conti Laura	
Cordati Rosaia Luigia	Lamorte Pasquale
Corsi Hubert	Lanzinger Gianni
Costa Alessandro	La Penna Girolamo
Costa Raffaele	Lattanzio Vito
Costa Silvia	Latteri Ferdinando
Crescenzi Ugo	Lauricella Angelo
Cristoni Paolo	Lavorato Giuseppe
	Leoni Giuseppe
D'Addario Amedeo	Levi Baldini Natalia
D'Aimmo Florindo	Lia Antonio
Dal Castello Mario	Loi Giovanni Battista
D'Alia Salvatore	Loiero Agazio
D'Amato Carlo	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
D'Ambrosio Michele	Lucchesi Giuseppe
D'Angelo Guido	Lucenti Giuseppe
Darida Clelio	Lusetti Renzo
Degennaro Giuseppe	
de Luca Stefano	Maccheroni Giacomo
Diglio Pasquale	Maceratini Giulio
Dignani Grimaldi Vanda	Manfredi Dino
Di Pierre Giovanni	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Cobellis Giovanni
Cresco Angelo Gaetano
Ebner Michl
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Rocelli Gian Franco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Si è astenuto:

Azzaro Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 8.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	312
Astenuti	—
Maggioranza	157
Voti favorevoli	31
Voti contrari	281

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
 Baghino Francesco Giulio
 Bassi Montanari Franca
 Berselli Filippo
 Biondi Alfredo
 Bonino Emma
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cima Laura
 Donati Anna
 Filippini Rosa
 Franchi Franco
 Lanzinger Gianni
 Levi Baldini Natalia
 Maccheroni Giacomo
 Maceratini Giulio
 Mancini Giacomo
 Mellini Mauro
 Montessoro Antonio
 Orsini Gianfranco
 Parigi Gastone
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Procacci Annamaria
 Rallo Girolamo
 Russo Franco
 Salvoldi Giancarlo
 Scalia Massimo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
 Tassi Carlo
 Tessari Alessandro
 Trantino Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Biasci Mario	Cobellis Giovanni
Binetti Vincenzo	Colombini Leda
Bisagno Tommaso	Colombo Emilio
Bonfatti Paini Marisa	Coloni Sergio
Boniver Margherita	Conti Laura
Bonsignore Vito	Corsi Hubert
Borra Gian Carlo	Costa Alessandro
Borri Andrea	Costa Raffaele
Bortolami Benito Mario	Costa Silvia
Breda Roberta	Crescenzi Ugo
Brocca Beniamino	Cresco Angelo Gaetano
Brunetto Arnaldo	Cristoni Paolo
Bruni Francesco	Cursi Cesare
Bruno Paolo	
Buffoni Andrea	D'Aimmo Florindo
Buonocore Vincenzo	Dal Castello Maric
	D'Alia Salvatore
Caccia Paolo Pietro	D'Amato Carlo
Cafarelli Francesco	D'Ambrosio Michele
Campagnoli Mario	D'Angelo Guido
Canelonga Severino Lucano	Darida Clelio
Capacci Renato	De Carli Francesco
Capecchi Maria Teresa	Degennaro Giuseppe
Cappiello Agata Alma	de Luca Stefano
Cardetti Giorgio	Diglio Pasquale
Cardinale Salvatore	Dignani Grimaldi Vanda
Carelli Rodolfo	Di Pietro Giovanni
Carrara Andreino	D'Onofrio Francesco
Carrus Nino	
Casati Francesco	Ebner Michl
Casini Carlo	
Castagnetti Pierluigi	Facchiano Ferdinando
Castrucci Siro	Farace Luigi
Cavagna Mario	Faraguti Luciano
Caveri Luciano	Ferrara Giovanni
Cavicchioli Andrea	Ferrari Bruno
Cederna Antonio	Ferrari Marte
Cellini Giuliano	Ferrarini Giulio
Cerofolini Fulvio	Fiandrotti Filippo
Cerutti Giuseppe	Fincato Laura
Cherchi Salvatore	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Chiriano Rosario	Fracanzani Carlo
Ciaffi Adriano	Frasson Mario
Ciancio Antonio	Fronza Crepaz Lucia
Ciccardini Bartolo	Fumagalli Carulli Battistina
Cicerone Francesco	
Ciliberti Franco	Gabbuggiani Elio
Cimmino Tancredi	Galante Michele
Ciocci Carlo Alberto	Galasso Giuseppe
Ciocci Lorenzo	Galli Giancarlo
Ciocia Graziano	Gangi Giorgio
Civita Salvatore	Gei Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto

Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 8.4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	304
Votanti	303
Astenuti	1
Maggioranza	152
Voti favorevoli	299
Voti contrari	4

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bonfatti Pains Marisa
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Capecchi Maria Teresa
 Cappiello Agata Alma
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carrara Andreino
 Carrus Nino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Casati Francesco	Ebner Michl
Casini Carlo	Facchiano Ferdinando
Castagnetti Pierluigi	Farace Luigi
Castrucci Siro	Faraguti Luciano
Cavagna Mario	Ferrara Giovanni
Caveri Luciano	Ferrari Bruno
Cavicchioli Andrea	Ferrari Marte
Cecchetto Coco Alessandra	Ferrarini Giulio
Cederna Antonio	Fiandrotti Filippo
Cellini Giuliano	Fincato Laura
Cerofolini Fulvio	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Cerutti Giuseppe	Fracanzani Carlo
Cherchi Salvatore	Franchi Franco
Chiriano Rosario	Frasson Mario
Ciaffi Adriano	Fronza Crepez Lucia
Ciancio Antonio	Fumagalli Carulli Battistina
Ciccardini Bartolo	
Cicone Vincenzo	Gabbuggiani Elio
Ciliberti Franco	Galasso Giuseppe
Cima Laura	Galli Giancarlo
Ciocchi Carlo Alberto	Gangi Giorgio
Ciocchi Lorenzo	Gei Giovanni
Ciocia Graziano	Ghinami Alessandro
Civita Salvatore	Gitti Tarcisio
Cobellis Giovanni	Gorgoni Gaetano
Colombini Leda	Goria Giovanni
Colombo Emilio	Gregorelli Aldo
Coloni Sergio	Grillo Luigi
Conti Laura	Grippò Ugo
Cordati Rosaia Luigia	Guidetti Serra Bianca
Corsi Hubert	
Costa Alessandro	Lamorte Pasquale
Costa Raffaele	Lanzinger Gianni
Costa Silvia	La Penna Girolamo
Crescenzi Ugo	Lattanzio Vito
Cristoni Paolo	Latteri Ferdinando
	Lauricella Angelo
D'Aimmo Florindo	Lavorato Giuseppe
Dal Castello Mario	Leoni Giuseppe
D'Alia Salvatore	Levi Baldini Natalia
D'Amato Carlo	Lia Antonio
D'Ambrosio Michele	Lobianco Arcangelo
D'Angelo Guido	Lodigiani Oreste
Darida Clelio	Loiero Agazio
De Carli Francesco	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Degennaro Giuseppe	Lucchesi Giuseppe
de Luca Stefano	Lucenti Giuseppe
Diglio Pasquale	Lusetti Renzo
Dignani Grimaldi Vanda	
Di Pietro Giovanni	Maceratini Giulio
Donati Anna	Mainardi Fava Anna
D'Onofrio Francesco	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moroni Sergio

Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Benedikter Johann
Carelli Rodolfo
Cresco Angelo Gaetano
Willeit Ferdinand

Si è astenuto:

Cimmino Tancredi

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 8.8

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	303
Votanti	303
Astenuti	—
Maggioranza	152
Voti favorevoli	25
Voti contrari	278

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Bassi Montanari Franca
 Berselli Filippo
 Biondi Alfredo
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cima Laura
 Donati Anna
 Guidetti Serra Bianca
 Lanzinger Gianni
 Lodigiani Oreste
 Maceratini Giulio
 Mancini Giacomo
 Massano Massimo
 Mellini Mauro
 Nicotra Benedetto Vincenzo
 Orsini Gianfranco
 Parigi Gastone
 Parlato Antonio
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Procacci Annamaria
 Rallo Girolamo
 Russo Franco
 Salvoldi Giancarlo
 Scalia Massimo
 Trantino Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto

Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo

Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni

Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
D'Onofrio Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippò Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo

Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moroni Sergio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nucara Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 9.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	303
Votanti	302
Astenuti	1
Maggioranza	152
Voti favorevoli	15
Voti contrari	287

*(La Camera respinge).**Hanno votato si:*

Bassi Montanari Franca
 Biondi Alfredo
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cima Laura
 Donati Anna
 Guidetti Serra Bianca
 Lanzinger Gianni
 Martinat Ugo
 Massano Massimo
 Matteoli Altero
 Mellini Mauro
 Procacci Annamaria
 Russo Franco
 Salvoldi Giancarlo
 Scalia Massimo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale

Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cai detti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
D'Onofrio Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato

Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Rubinacci Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 9.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	308
Votanti	307
Astenuti	1
Maggioranza	154
Voti favorevoli	12
Voti contrari	295

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Bassi Montanari Franca
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cima Laura
 Donati Anna
 Guidetti Serra Bianca
 Lanzinger Gianni
 Mancini Giacomo
 Piccoli Flaminio
 Procacci Annamaria
 Ronchi Edoardo
 Russo Franco
 Salvoldi Giancarlo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Antonacci Bruno
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco

Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Bargone Antonio
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Berselli Filippo
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bonfatti Pagni Marisa
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riviera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sterpa Egidio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Montessoro Antonio

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 10.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	304
Votanti	291
Astenuti	13
Maggioranza	146
Voti favorevoli	84
Voti contrari	207

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Auleta Francesco

Bargone Antonio
 Bassi Montanari Franca
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bianchi Beretta Romana
 Bonfatti Paini Marisa
 Bordon Willer
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora
 Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Cavagna Mario
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cederna Antonio
 Chella Mario
 Ciancio Antonio
 Cicerone Francesco
 Cima Laura
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Colombini Leda
 Cordati Rosaia Luigia
 Costa Alessandro
 Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
 De Julio Sergio
 Di Pietro Giovanni
 Donati Anna

Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Forleo Francesco

Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
 Lauricella Angelo
 Lavorato Giuseppe
 Levi Baldini Natalia
 Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
 Mammone Natia
 Mancini Giacomo
 Mangiapane Giuseppe
 Mannino Antonino
 Masini Nadia
 Migliasso Teresa
 Mombelli Luigi
 Monello Paolo

Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
 Palmieri Ermenegildo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Benedikter Johann
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo

Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Sterpa Egidio

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Franchi Franco
Maceratini Giulio
Massano Massimo
Montessoro Antonio
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Tassi Carlo
Trantino Vincenzo

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5367, emendamento 10.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	302
Votanti	290
Astenuti	12
Maggioranza	146
Voti favorevoli	79
Voti contrari	211

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana

Bassi Montanari Franca
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bevilacqua Cristina
 Bonfatti Pains Marisa
 Bordon Willer

Cannelonga Severino Lucano
 Cavagna Mario
 Cecchetto Coco Alessandra
 Ciabbarri Vincenzo
 Cima Laura
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Colombini Leda
 Cordati Rosaia Luigia
 Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
 D'Ambrosio Michele
 De Julio Sergio
 Di Pietro Giovanni
 Donati Anna

Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Forleo Francesco

Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
 Lauricella Angelo
 Lavorato Giuseppe
 Lorenzetti Pasquale Maria Rita
 Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
 Mammone Natia
 Mangiapane Giuseppe
 Mannino Antonino
 Marri Germano
 Masini Nadia
 Menzietti Pietro Paolo
 Mombelli Luigi
 Montessoro Antonio

Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
 Pascolat Renzo
 Pellegatti Ivana
 Petrocelli Edilio
 Piro Franco
 Polidori Enzo
 Prandini Onelio
 Procacci Annamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Tiezzi Enzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Bargone Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Fraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo

Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Franchi Franco
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Trantino Vincenzo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mesé Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5375, emendamenti 1.4 e 1.5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	361
Votanti	354
Astenuti	7
Maggioranza	178
Voti favorevoli	153
Voti contrari	201

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Barbieri Silvia
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Paini Marisa
 Bordon Willer
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
 Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade

Caradonna Giulio
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Caveri Luciano
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cervetti Giovanni
 Chella Mario
 Ciabarri Vincenzo
 Ciancio Antonio
 Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Ciocia Graziano
 Cipriani Luigi
 Civita Salvatore
 Colucci Gaetano
 Conti Laura
 Cordati Rosaia Luigia
 Costa Alessandro
 Costa Raffaele
 Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
 De Julio Sergio
 de Luca Stefano
 Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Prisco Elisabetta
 Donati Anna
 Donazzon Renato

Felissari Lino Osvaldo
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Massano Massimo
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Palocetti Ermenegetto
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giuseppe

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Spina Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quantina
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio

Willeit Ferdinando

Zanichelli Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Pierluigi

Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michellini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vecchiarelli Bruno

Viti Vincenzo

Vito Alfredo

Volponi Alberto

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zoppi Pietro

Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Casini Carlo

Ebner Michl

Malvestio Piergiovanni

Rivera Giovanni

Rossi di Montelera Luigi

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina

Babbini Paolo

Del Mese Paolo

De Michelis Gianni

Fausti Franco

Formigoni Roberto

Fornasari Giuseppe

Foti Luigi

Orsini Bruno

Piredda Matteo

Pumilia Calogero

Rebulla Luciano

Romita Pier Luigi

Rubbi Emilio

Sacconi Maurizio

Scovacricchi Martino

Tempestini Francesco

Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5375, emendamento 1.8

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	336
Votanti	333
Astenuti	3
Maggioranza	167
Voti favorevoli	325
Voti contrari	8

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina

Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Bordon Willer
 Borra Gian Carlo
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calderisi Giuseppe
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Capria Nicola
 Caprili Milziade
 Cardinale Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna

Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlatto Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Binelli Gian Carlo
Caradonna Giulio
Gorgoni Gaetano
Loi Giovanni Battista
Orsini Gianfranco
Piccirillo Giovanni
Ravasio Renato
Sinesio Giuseppe

Si sono astenuti:

Casini Carlo
Malvestio Piergiovanni
Tessari Alessandro

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio

Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5375, emendamento 1.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	321
Votanti	320
Astenuti	1
Maggioranza	161
Voti favorevoli	28
Voti contrari	292

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio
 Bassi Montanari Franca
 Caradonna Giulio
 Colucci Gaetano
 Donati Anna
 Franchi Franco
 Lanzinger Gianni
 Loi Giovanni Battista
 Lo Porto Guido
 Macaluso Antonino
 Martinat Ugo
 Massano Massimo
 Matteoli Altero
 Mellini Mauro
 Negri Giovanni
 Parigi Gastone
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Procacci Annamaria
 Rallo Girolamo
 Russo Franco
 Sannella Benedetto
 Servello Francesco
 Tassi Carlo
 Tatarella Giuseppe
 Trantino Vincenzo
 Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Binelli Gian Carlo	Civita Salvatore
Binetti Vincenzo	Cobellis Giovanni
Bodrato Guido	Colombini Leda
Bonfatti Paini Marisa	Coloni Sergio
Borgoglio Felice	Columbu Giovanni Battista
Borra Gian Carlo	Cordati Rosaia Luigia
Bortolami Benito Mario	Corsi Hubert
Breda Roberta	Costa Alessandro
Brescia Giuseppe	Crescenzi Ugo
Brunetto Arnaldo	Curci Francesco
Bruni Francesco	Cursi Cesare
Bruni Giovanni	
Bruno Paolo	D'Acquisto Mario
Bruzzani Riccardo	D'Addario Amedeo
Bubbico Mauro	D'Aimmo Florindo
Buonocore Vincenzo	Dal Castello Mario
	D'Alia Salvatore
Caccia Paolo Pietro	D'Amato Carlo
Cafarelli Francesco	D'Ambrosio Michele
Calvanese Flora	D'Angelo Guido
Campagnoli Mario	Darida Clelio
Cannelonga Severino Lucano	Degennaro Giuseppe
Capacci Renato	De Julio Sergio
Capria Nicola	de Luca Stefano
Caprili Milziade	Diaz Annalisa
Cardinale Salvatore	Diglio Pasquale
Carelli Rodolfo	Dignani Grimaldi Vanda
Caria Filippo	Donazzon Renato
Carrara Andreino	D'Onofrio Francesco
Carrus Nino	Drago Antonino
Casati Francesco	
Casini Carlo	Ebner Michl
Castagnetti Pierluigi	
Castagnola Luigi	Facchiano Ferdinando
Castrucci Siro	Farace Luigi
Cavagna Mario	Faraguti Luciano
Caveri Luciano	Felissari Lino Osvaldo
Cellini Giuliano	Ferrara Giovanni
Cerofolini Fulvio	Ferrari Bruno
Cerutti Giuseppe	Ferrari Marte
Cervetti Giovanni	Ferrarini Giulio
Chella Mario	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Chiriano Rosario	Fiori Publio
Ciabarra Vincenzo	Fiorino Filippo
Ciaffi Adriano	Fracanzani Carlo
Ciccardini Bartolo	Fracchia Bruno
Cicone Vincenzo	Frasson Mario
Ciliberti Franco	Fronza Crepaz Lucia
Cimmino Tancredi	Fumagalli Carulli Battistina
Ciocchi Carlo Alberto	
Ciocchi Lorenzo	Galante Michele
Ciocia Graziano	Galli Giancarlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippò Ugo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Michelini Alberto

Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario

Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Rossi di Montelera Luigi

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5375, emendamento 1.6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	316
Votanti	296
Astenuti	20
Maggioranza	149
Voti favorevoli	15
Voti contrari	281

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Bassi Montanari Franca
 Donati Anna
 Fiori Publio
 Fracchia Bruno
 Lanzinger Gianni
 Loi Giovanni Battista
 Mellini Mauro
 Negri Giovanni
 Orsini Gianfranco
 Pellegatti Ivana
 Pellicani Giovanni
 Petrocelli Edilio
 Procacci Annamaria
 Russo Franco
 Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe

Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Borra Gian Carlo
 Bortolami Benito Mario
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

Labriola Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco

Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlatto Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Colucci Gaetano
Franchi Franco
Guerzoni Luciano
Lo Porto Guido
Macaluso Antonino
Martinat Ugo
Massano Massimo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Servello Francesco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Trantino Vincenzo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5375, emendamento 1.7

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	322
Votanti	318
Astenuti	4
Maggioranza	160
Voti favorevoli	155
Voti contrari	163

*(La Camera respinge).**Hanno votato si:*

Agrusti Michelangelo
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amodeo Natale
 Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Bassi Montanari Franca
 Bassolino Antonio
 Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Bodrato Guido
 Bonfatti Paini Marisa

Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe

 Caccia Paolo Pietro
 Calderisi Giuseppe
 Capecchi Maria Teresa
 Castrucci Siro
 Cavagna Mario
 Caveri Luciano
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cervetti Giovanni
 Cherchi Salvatore
 Ciabarri Vincenzo
 Ciconte Vincenzo
 Civita Salvatore
 Colombini Leda
 Colucci Gaetano
 Columbu Giovanni Battista
 Conti Laura
 Costa Alessandro
 Crippa Giuseppe

 D'Amato Luigi
 D'Ambrosio Michele
 de Luca Stefano
 Diaz Annalisa
 Diglio Pasquale
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Prisco Elisabetta
 Donati Anna
 Donazzon Renato

 Ferrara Giovanni
 Filippini Rosa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loi Giovanni Battista
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone

Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Willeit Ferdinand

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Crescenzi Ugo

Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Angelo Guido
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grippò Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlatto Guglielmo
Segni Mariotto

Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Martuscelli Paolo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rossi di Montelera Luigi

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovaccicchi Martino
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5375, emendamento 1.9

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	313
Votanti	313
Astenuti	—
Maggioranza	157
Voti favorevoli	189
Voti contrari	124

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Bassi Montanari Franca
 Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria

Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Bordon Willer
 Borra Gian Carlo
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calderisi Giuseppe
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Capecchi Maria Teresa	Facchiano Ferdinando
Cardinale Salvatore	Fagni Edda
Carelli Rodolfo	Farace Luigi
Carrus Nino	Faraguti Luciano
Casati Francesco	Ferrara Giovanni
Casini Carlo	Ferrari Bruno
Castagnetti Pierluigi	Ferrari Marte
Castrucci Siro	Ferrarini Giulio
Cecchetto Coco Alessandra	Fiandrotti Filippo
Cellini Giuliano	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Cerofolini Fulvio	Fiori Publio
Cerutti Giuseppe	Fiorino Filippo
Cherchi Salvatore	Forleo Francesco
Chiriano Rosario	Fracanzani Carlo
Ciaffi Adriano	Fracchia Bruno
Ciccardini Bartolo	Franchi Franco
Ciconte Vincenzo	Frasson Mario
Ciliberti Franco	Fronza Crepaz Lucia
Cimmino Tancredi	Fumagalli Carulli Battistina
Ciocchi Carlo Alberto	
Civita Salvatore	Galli Giancarlo
Cobellis Giovanni	Gargani Giuseppe
Colombini Leda	Gasparotto Isaia
Coloni Sergio	Gei Giovanni
Colucci Gaetano	Gelli Bianca
Columbu Giovanni Battista	Geremicca Andrea
Conti Laura	Ghezzi Giorgio
Cordati Rosaia Luigia	Ghinami Alessandro
Corsi Hubert	Gitti Tarcisio
Crescenzi Ugo	Gorgoni Gaetano
Curci Francesco	Gramaglia Mariella
	Gregorelli Aldo
D'Acquisto Mario	Grillo Luigi
D'Addario Amedeo	Grippò Ugo
D'Aimmo Florindo	Guerzoni Luciano
Dal Castello Mario	
D'Alia Salvatore	Lamorte Pasquale
D'Amato Carlo	Lanzinger Gianni
D'Amato Luigi	La Penna Girolamo
D'Angelo Guido	Lauricella Angelo
Darida Clelio	Lavorato Giuseppe
Del Pennino Antonio	Lega Silvio
de Luca Stefano	Leone Giuseppe
Diaz Annalisa	Levi Baldini Natalia
Diglio Pasquale	Lia Antonio
Dignani Grimaldi Vanda	Lobianco Arcangelo
Donati Anna	Loi Giovanni Battista
D'Onofrio Francesco	Loiero Agazio
Drago Antonino	Lombardo Antonino
Duce Alessandro	Lo Porto Guido
	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Ebner Michl	Lucchesi Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina
Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Orsini Bruno
Piredda Matteo
Pumilia Calogero
Rebulla Luciano
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma